

L'esperto risponde

Inserto di consulenza per i lettori
7 gennaio 2013

1

Quesiti da n. 1 a n. 41

LAVORO E PREVIDENZA

- Spettano al dipendente gli assegni familiari per il figlio della moglie, compreso nel suo stesso nucleo familiare
- Il riscatto oneroso di periodi di lavoro effettuato irregolarmente consente alla colf di uscire con il progetto-donne entro il 2015

.com Per rivolgere una domanda agli Esperti del Sole-24 Ore compilare il modulo elettronico all'indirizzo www.ilsole24ore.com/espertorisponde
Su internet sono consultabili anche gli indici analitici aggiornati
Sono inoltre disponibili tutti gli approfondimenti del "Problema della settimana"

Il Sole **24 ORE**

www.ilsole24ore.com/espertorisponde

L'esperto risponde**Contributi previdenziali e assistenziali****CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI****[1]****È GRATUITO IL CUMULO PER I CONTRIBUTI TEDESCHI**

■ Mia mamma aveva alcuni contributi in Germania. Vorrei sapere se si possono riscattare in qualche modo. Lei ha 62 anni. Vorrei inoltre sapere chi si occupa di sbrigare queste pratiche.

L.C. - CATANIA

I contributi tedeschi si possono cumulare gratuitamente con eventuali contributi posseduti in Italia (Inps). Tali contributi servono per il raggiungimento del diritto alla pensione. Una volta perfezionato il diritto alla pensione la stessa verrà liquidata in pro rata temporis, cioè in quote distinte ciascuna riferita alla corrispondente contribuzione italiana e tedesca. Per queste pratiche basta rivolgersi ad uno dei tanti enti di patronato.

A cura di Giuseppe Rodà**[2]****PENSIONE SUPPLEMENTARE PER L'AGENTE-PENSIONATO**

■ Mia moglie ed io gestiamo un'agenzia immobiliare. Siamo entrambi pensionati dell'Inpdap, ora passata all'Inps. Per la nostra attività abbiamo dovuto fare l'iscrizione all'Inps, al quale paghiamo contributi di notevole entità. Essendo pensionati e non ricevendo alcun beneficio sulla pensione, non dovremmo essere esonerati?

P.R. - TRIESTE

L'iscrizione ad una gestione previdenziale, in questo caso quella dei commercianti, non è legata al beneficio, ma è legata all'obbligo contributivo. In particolare, si ha l'obbligo di iscriversi ad una determinata gestione se si svolge una determinata attività; di conseguenza, come nel caso dei coniugi pensionati che gestiscono l'agenzia immobiliare, scatta l'obbligo di versare la contribuzione come commercianti, indipendentemente dal fatto che si è pensionati ed i benefici sono scarsi.

A tal proposito, è da sottolineare che qualche beneficio si avrà; infatti, essendo i coniugi pensionati avranno, al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia per i contributi versati alla gestione dei commercianti.

[3]**PROFESSIONISTA DIPENDENTE: LA CASSA DETTA IL REGIME**

■ Un dottore commercialista, iscritto all'albo con partita Iva, e dipendente a tempo pieno, non iscritto alla cassa di categoria (commercialisti) ex articolo 22, legge 21/1986, si è iscritto a suo tempo alla gestione separata Inps, ex legge 335/1995. Alla luce dell'interpretazione autentica ex Dl 98/11, convertito in legge 111/11 e al messaggio Inps 79/2012, deve mantenere detta iscrizione e continuare a pagare i contributi al 18% sul reddito o ha solo la facoltà di farlo?

D.L. - TRANI

Con messaggio 709/2012, l'Inps ha precisato che il comma 12 dell'articolo 18 del Dl 98/2011 ha delimitato gli ambiti di competenza della Gestione separata e delle altre forme assicurative private e privatizzate, confermando la possibilità che la separazione di competenza possa venire meno nei casi in cui le singole casse professionali abbiano, all'interno delle proprie norme istitutive, ipotesi di esclusione dall'obbligo assicurativo o di opzione di iscrizione.

Di conseguenza, se le disposizioni statutarie delle singole Casse prevedano l'iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione del soggetto interessato non è, da sola, elemento sufficiente ad incardinare l'obbligo contributivo alla gestione separata; poiché, infatti, l'obbligo è strettamente legato alla volontà del contribuente stesso e alle disposizioni che regolamentano le modalità di iscrizione delle casse stesse, il contribuente potrà esplicitare anche ora per allora la sua scelta, chiedendo alla Cassa di categoria di poter versare la contribuzione omessa.

In presenza però di regimi previdenziali che escludano la possibilità di iscrizione alla cassa per alcune tipologie di professionisti, rimane confermato l'obbligo contributivo alla gestione separata.

Pertanto, nel caso in cui il professionista, che ha ricevuto l'accertamento, espliciti la sua volontà al pagamento della contribuzione alla propria Cassa di appartenenza, la sede provvederà all'annullamento dell'accertamento con motivazione «Obbligato presso altra Cassa professionale: scelta della cassa interessata» previa acquisizione della documentazione, quale: copia della ricevuta di pagamento in caso di versamento del contributo; copia del provvedimento della Cassa di autorizzazione al pagamento dei contributi dovuti per l'anno di riferimento dell'accertamento stesso; copia della delibera di riscatto.

Diversamente, se il regime di riferimento prevede l'esclusione dall'obbligo assicurativo, l'accertamento non potrà essere annullato.

L'esperto risponde**Contributi previdenziali e assistenziali**

In pratica, il lettore dovrà verificare se la cassa dei commercialisti prevede la facoltà o meno di iscrizione alla stessa Cassa.

[4]**I CONTRIBUTI HANNO PRESCRIZIONE QUINQUENNALE**

■ Sono pensionato ex Inpdai dal 2004. Ora l'Inps mi ha chiesto di versare, per gli anni dal 2007 al 2010, la quota base annua, più sanzioni e interessi, dei contributi commercianti, in quanto sono stato amministratore di una Sas con attività di consulenza societaria fino al 2010. Sto versando le quote richieste. Chiedo se esiste un termine temporale per la richiesta da parte dell'Inps dei contributi anche in base al reddito annuo effettivo della Sas.

S.P. - VICENZA

L' Inps ha ragione a chiedere i contributi, in quanto la prescrizione è quinquennale. Quindi, se il lettore sta già pagando, si desume che siano stati chiesti almeno nel 2012 e, andando a ritroso, dal 2007 ci sono ampiamente i 5 anni di prescrizione. Inoltre, se il lettore era amministratore in una Sas, si presume che fosse anche accomandatario e quindi dovesse iscriversi per l'attività esercitata, in questo caso come commerciante.

[5]**GESTIONE SEPARATA UTILE PER LA TOTALIZZAZIONE**

■ Nel 2007 ho aperto la partita Iva, iscrivendomi alla gestione separata Inps. Ho chiuso la partita Iva alla fine dell'anno, perché ho in progetto di aprire un'attività commerciale in questo nuovo anno. I contributi versati nella gestione separata li posso recuperare nella nuova gestione commercianti o vanno perduti? Posso operare il ricongiungimento? Se sì, il trasferimento è a titolo oneroso? In sostanza, cosa mi conviene fare per non perdere i 5 anni di contributi versati? Inoltre, nell'ipotesi, alternativa rispetto all'apertura di una nuova attività commerciale, di iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti, i 5 anni di contributi versati nella gestione separata posso trasferirli alla gestione della cassa previdenziale dell'ordine?

A.R. - ROMA

L' unica via possibile è quella della totalizzazione. Infatti, i contributi della gestione separata non si possono ricongiungere; si può soltanto fare la totalizzazione, che è gratuita ed ora, con la legge 214/2011, è stata resa meno rigida, dato che non sono più

necessari almeno tre anni di contribuzione in ogni singola gestione, ma basta soltanto un contributo in ogni gestione oggetto della totalizzazione.

[6]**I VERSAMENTI COINCIDENTI NON SI POSSONO SOMMARE**

■ Il dipendente di una società editoriale, iscritto all'albo dei giornalisti, versa i contributi (tramite il datore di lavoro) all'Inpgi. Parallelamente, svolge attività di consulenza con partita Iva, ma in un campo che non è esclusivamente legato all'attività giornalistica. Per questo reddito di lavoro autonomo versa i contributi alla gestione separata Inps con aliquota ridotta (18% nel 2012). È corretto tale comportamento? Si noti che il reddito da lavoro autonomo supera, per importo, il reddito da lavoro dipendente. Inoltre, ai fini pensionistici dovrà maturare i requisiti in ciascuna delle due casse?

Michele Parini - VARESE

Presso l'Inpgi è prevista la gestione separata. In particolare, l'obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale separata dell'Inpgi di cui al Dlgs 103/96, ricorre nei casi in cui vi sia l'iscrizione all'albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti) e si svolga un'attività autonoma di libera professione di natura giornalistica, senza vincolo di subordinazione.

Il lettore parla di attività non legata a quella giornalistica, di conseguenza appare corretta l'iscrizione alla gestione separata Inps, con il versamento del contributo nella misura del 18 per cento.

Per quanto concerne le prestazioni pensionistiche, dovrà attendere il raggiungimento dei requisiti, dato che non è possibile totalizzare contributi coincidenti tra loro.

[7]**RIDOTTI I BENEFICI DEL RISCATTO DI LAUREA**

■ Mio figlio, nato nel 1979, si è laureato in ingegneria nell'anno 2007. Dal 2007 lavora come co.co.co. con uno stipendio lordo annuo di circa 25.000 euro, ed è iscritto alla gestione separata dell'Inps dal 21 maggio 2007. Vorrei sapere se, nella prospettiva di continuare l'attività lavorativa come co.co.co. per diversi anni, può essere conveniente, ai fini pensionistici, effettuare il riscatto del corso di laurea, o se sia più conveniente effettuare una assicurazione privata.

Carla Calvi - ISPRA

L'esperto risponde**Contributi previdenziali e assistenziali**

Dare una risposta in merito alla via da seguire, tra riscatto laurea ed assicurazione privata, è impresa abbastanza ardua.

Per quanto concerne il riscatto laurea, la convenienza ora starebbe nel fatto che si può dedurre il costo e si può pagare in 120 rate senza interessi; inoltre, si aggiungono gli anni riscattati ai fini del diritto alla pensione. È da considerare, però, che il calcolo della pensione avverrà con il sistema contributivo, dato che suo figlio lavora da poco e quindi, il beneficio pensionistico, in termini di soldi, non sarà così rilevante.

A cura di **Aldo Forte**

[8]**L'ASSEGNO SUPPLEMENTARE Matura tre mesi più tardi**

■ Fino al 31 agosto 2007 ho insegnato nella scuola statale e contemporaneamente svolgevo la libera professione di ingegnere. Dal 1° settembre dello stesso anno sono in pensione. Ho versato i contributi alla gestione separata Inps fino al 31 agosto 2007 e dal 1° settembre 2007 alla Cnpsa. Ho 65 anni. Vorrei sapere se ho diritto ad avere un assegno integrativo di pensione in aggiunta alla pensione che percepisco come pensionato Inpdap. È possibile, inoltre, ricongiungere i contributi versati all'Inps e alla Cassa ingegneri? Quali sono le leggi che disciplinano il mio stato?

Gregorio Busca - PALESTRINA

Sì, il lettore può chiedere la pensione supplementare, ma deve attendere il compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della legge 214/11, dal 1° gennaio 2012, 66 anni di età, ai quali si dovranno aggiungere, da quest'anno, ulteriori 3 mesi, per l'adeguamento dei requisiti in base alla speranza di vita.

Infatti, ai sensi del Dm 2 maggio 1996, n. 282, di applicazione dell'articolo 2, comma 32, della legge 335/1995, i lavoratori iscritti alla gestione separata dell'Inps, se titolari di una pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un'autonoma pensione nella gestione stessa.

Quando alla seconda domanda, il lettore non può ricongiungere i contributi versati alla gestione separata Inps con quelli versati alla cassa ingegneri, in quanto la gestione separata Inps è una gestione residuale e

non obbligatoria e, quindi, non trova applicazione la legge 45/90, che riguarda le norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti che siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.

[9]**IL CONTRIBUTO DEL 2,50% SUL PAGAMENTO DEL TFS**

■ Sono un ex primario ospedaliero in pensione Inpdap dal 31 dicembre 2010 (con 40 anni di servizio, compresi 6 anni d'università riscattati). Il Tfs (circa 190mila euro) lo ricevo in tre tranches; la terza tranche l'attendo a breve. In rapporto al recente pronunciamento della Consulta, dovrò ricevere rimborsi?

G.G. - SALERNO

La risposta è negativa, in quanto, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223/2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 10, della legge 122/10 nella parte in cui non esclude l'applicazione della rivalsa pari al contributo previdenziale del 2,50% della base contributiva, il rimborso di tale contributo avrebbe dovuto trovare applicazione, esclusivamente nei confronti dei dipendenti pubblici in servizio alla data del 1° gennaio 2011, nei cui confronti il calcolo del Trattamento di fine servizio doveva avvenire in conformità delle regole di applicazione del Trattamento di fine rapporto, mentre il lettore è cessato dal servizio in data 31 dicembre 2010.

In ogni caso, l'articolo 1 del decreto legge n. 185/2012 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 12, comma 10, del Dl 78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011, che ha determinato il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati e, quindi, di conseguenza, non si dovrà dar corso ad alcun rimborso del contributo previdenziale del 2,50%, anche nei confronti dei dipendenti pubblici in servizio al 1° gennaio 2011, in quanto la liquidazione sarà di nuovo calcolata con le vecchie regole del Tfs, che prevede il pagamento da parte del dipendente del contributo previdenziale del 2,50% ai fini del trattamento di fine servizio.

[10]**IL CONGEDO PER FORMAZIONE NON VALE PER L'ANZIANITÀ**

■ Sono un dipendente pubblico ed ho fruito l'anno scorso

L'esperto risponde

Previdenza

di due mesi di congedo per la formazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53/2000. Tale periodo, tra l'altro, non è utile ai fini dell'anzianità di servizio per le progressioni economiche. Poiché ho provveduto a riscattare i mesi di assenza non retribuita, vorrei chiedervi se il riscatto è utile solo ai fini previdenziali (cioè per il calcolo della pensione) o anche ai fini dell'anzianità di servizio computabile per eventuali concorsi interni.

G.P. - LECCE

L'eventuale riscatto dei mesi di assenza per congedo per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge 53/2000, è utile solo ai fini pensionistici, in quanto per espressa previsione normativa del comma 3 del sopracitato articolo 5 tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio.

A cura di **Aldo Ciccarella****[11]****ASSUNZIONI INCENTIVATE:
IL DISCRIMINE È IL 18 LUGLIO**

■ A seguito della entrata in vigore della legge 92/2012 sono state modificate alcune regole su benefici, agevolazioni ed incentivi in materia di occupazione. Sono state attratte, nell'ambito dei nuovi principi, anche la legge 407/90 e la legge 223/91. Tra i principi sanciti è previsto quello della «non ripetibilità» dell'agevolazione, ovvero è stato stabilito che «per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato».

Rientrano in questa norma anche i rapporti di lavoro agevolati, instaurati prima della data di entrata in vigore della legge? Ai fini della commisurazione del periodo massimo, devono essere considerati anche i rapporti di lavoro agevolati, già intrattenuti in periodi antecedenti l'entrata in vigore della legge?

Girolamo D'Arienzo - MONTE SANT'ANGELO

Con il messaggio 2 agosto 2012, n. 12957, l'Inps ha precisato che i criteri introdotti dalla legge 92/2012 in materia di assunzioni incentivate, tra cui il principio dell'incumulabilità citato, non riguardano le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate prima del 18 luglio 2012.

La norma non ha valenza retroattiva, nel senso che non sono da considerare rapporti di lavoro incentivati quelli sorti prima del 18 luglio 2012, anche perché per poter avere tale effetto la disposizione citata avrebbe dovuto essere formulata come di interpretazione autentica.

[12]**RICONGIUNZIONE ONEROSA
PER L'INGEGNERE EX DOCENTE**

■ Un pensionato della scuola (ingegnere) si è dato alla libera professione. Vuole sapere se, avendo l'iscrizione all'Inarcassa, con contributi dal 2006 al 2009, può, integrando per altri 3 anni (arrivando a 5 anni per la pensione) ricongiungerli all'Inps per la pensione. In base alla legge 29/79.

G.W. - NAPOLI

L'a legge che disciplina tale situazione è la legge 45/1990 che, rispetto al caso descritto, prevede come unica possibilità la ricongiunzione onerosa presso l'ente erogatore della pensione dei contributi versati nella Cassa professionale e la conseguente erogazione di un supplemento di pensione. La condizione è che la pensione deve essere di anzianità.

A cura di **Pietro Gremigni****PREVIDENZA****[13]****LA PENSIONE COMPLEMENTARE
INSIEME CON L'OBLIGATORIA**

■ Sono nato il 21 agosto 1957 e ho iniziato a lavorare l'11 settembre 1974. A oggi ho maturato 38 anni e due mesi circa di contributi. Con la riforma Fornero, per avere diritto alla pensione dovrei maturare 42 anni e 10 mesi di versamenti contributivi.

Non ho capito se, nel caso in cui decidessi di lasciare il lavoro e versare volontariamente la quota contributiva pari al 31,87% circa riferita al reddito dell'anno precedente, la pensione mi verrà erogata dopo i fatidici 42 anni e 10 mesi oppure dovrò aspettare il compimento dei 67 anni.

Inoltre, la pensione integrativa stipulata con il fondo della banca in cui lavoro verrà erogata alla stessa data di quella dell'Inps?

R.N. - VARESE

Nel caso prospettato, se è intenzione del lettore dimettersi e chiedere di essere ammesso alla prosecuzione volontaria dei contributi, l'accesso alla pensione anticipata avverrà nel 2017, quando maturerà il requisito contributivo di 42 anni 10 mesi. Dal primo giorno del mese successivo accederà al trattamento pensionistico. Se l'anzianità deriva tutta da contribuzione effettiva, non opereranno le decurtazioni.

L'esperto risponde**Previdenza**

zioni previste per pensioni anticipate conseguite con un'età anagrafica inferiore a 62 anni; in caso contrario, l'assegno pensionistico sarà tagliato del 2%, calcolato sulle quote retributive.

In merito al quesito se la pensione integrativa stipulata con il fondo della banca verrà erogata alla stessa data di quella dell'Inps, la risposta è affermativa, sia perché il lettore, visto che afferma di lavorare in banca, potrebbe essere iscritto ad un fondo preesistente a prestazione definita, per il quale si applicherebbe la regola della liquidazione della pensione integrativa in concomitanza con la liquidazione della pensione obbligatoria, sia perché, anche se fosse iscritto a un fondo a contribuzione definita, istituito dopo il novembre 1992, perfezionerebbe il diritto alla rendita complementare prima del compimento dell'età pensionabile, e quindi il diritto alla rendita coinciderebbe con il momento della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione anticipata.

A cura di **Fabio Venanzi e Giuseppe Argentino**

[14]**VECCHIAIA E ASSEGNI SOCIALI: STESSI REQUISITI DAL 2018**

■ Mio fratello è nato il 20 ottobre 1959 e ha 15 anni di contribuzione. È da tempo disoccupato. Supponendo che il suo stato di disoccupazione continui, e stante le attuali disposizioni di legge, vorrei sapere a quale età mio fratello potrebbe fare domanda di pensione. Se ho ben capito, non ha diritto alla pensione se non arriva ad almeno 20 anni di contribuzione; tuttavia l'individuazione dell'età pensionabile sarebbe indispensabile per l'eventuale richiesta di prestazioni non legate alla contribuzione (assegno sociale).

S.G. - FIRENZE

S secondo la tabella della relazione tecnica allegata al DL 201/2011 l'anno di conseguimento della pensione di vecchiaia per il fratello del lettore sarà il 2027 quando saranno richiesti, in previsione 67 anni e 11 mesi, unitamente a venti anni di contributi. Analogo è il requisito per la richiesta dell'assegno sociale. Infatti, dal 1° gennaio 2018 l'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dell'assegno sociale sono identiche.

[15]**MINI-RISCATTO PER L'USCITA CON I CRITERI ANTE RIFORMA**

■ In tema di riscatto della laurea con le vecchie regole, un segretario comunale, classe 1950, ha maturato al 31

dicembre 2011 34 anni e 9 mesi, incluso il servizio militare e 2 anni di Inps, ricongiunti.

Potrebbe andare in pensione con le vecchie regole?

Avrebbe ancora da riscattare 7 mesi di corso per diventare segretario e 4 anni di università.

Di questi ultimi potrebbe riscattarne solo alcuni per raggiungere l'eventuale diritto di pensione?

Con che data potrebbe andare in pensione e con quale sistema di calcolo?

L.F. - TRENTO

I requisiti previgenti l'entrata in vigore della riforma Monti-Fornero consentivano l'accesso alla pensione di anzianità con quota 96 (60 anni più 36 di contributi o 61 anni più 35 di contributi). Alla fine del 2011, il segretario può vantare sicuramente 61 anni di età e, per maturare il diritto a pensione, è sufficiente che riscatti 3 mesi.

È influente se chiederà il corso da segretario o parte del diploma di laurea. L'accesso al trattamento pensionistico sarà consentito a decorrere dal 1° gennaio 2013 poiché dalla maturazione del requisito (31 dicembre 2011) devono trascorrere dodici mesi (finestra mobile).

Il sistema di calcolo sarà retributivo per le anzianità maturate fino al 2011 e contributivo pro rata per le anzianità successive.

[16]**IL PARTNER CONVIVENTE ESCLUSO DALLA REVERSIBILITÀ**

■ Mia figlia ha uno stato di famiglia che comprende, oltre a se stessa, il suo compagno (non sono formalmente sposati) e il loro figlio.

Volendo affrontare insieme un mutuo a lunga scadenza per l'acquisto in comproprietà (50/50) di un immobile, e versando ambedue contributi Inps in quanto dipendenti a tempo indeterminato, chiedono se, in caso di premorienza di uno dei due, l'altro sia legittimato a fruire della reversibilità della pensione.

R.G. - COMO

La risposta è negativa per il/la convivente. La pensione indiretta ai superstiti spetta solo al coniuge (anche separato/divorziato che sia titolare di assegno alimentare/divorzile o comunque separato consensualmente) nella misura del 60%. Spetta al figlio minorenni o comunque studente fino al 21esimo anno di età (26esimo se studente universitario) nella misura del 70% qualora sia l'unico beneficiario e sempreché non presti attività lavorativa. In caso di matrimonio, l'assegno ai superstiti sale all'80% (60% al coniuge e 20% al figlio).

L'esperto risponde

Previdenza**[17]**

LA TOTALIZZAZIONE IMPLICA IL CALCOLO CONTRIBUTIVO

■ Sono nato il 5 febbraio 1955; ho riscattato la laurea (da novembre 1974 ad agosto 1978); da agosto 1978 al dicembre 1995 sono stato dipendente privato (Inps). Dal 1996 sono amministratore unico e socio di maggioranza di una società commerciale Srl versando contributi nella gestione separata Inps per la qualifica di amministratore e versando i contributi Inps per la qualifica di socio di società commerciale Srl.

Ho 57 anni e 10 mesi e 38 anni di contribuzione, di cui 3,5 anni per riscatto del periodo di laurea.

Quando posso andare in pensione in via anticipata, eventualmente ricorrendo, se possibile, alla totalizzazione?

G.B. - VARESE

L'età del lettore non consente l'accesso alla pensione di vecchiaia prima del 2021 poiché la Riforma Monti-Fornero ha stabilito che, da tale anno, saranno necessari almeno 67 anni fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita. L'accesso alla pensione anticipata, ricorrendo alla totalizzazione, comporterà la maturazione del requisito nel 2014/2015, quando saranno richiesti 40 anni e 3 mesi di contributi. Ai fini della maturazione del diritto, però, le anzianità dovranno essere calcolate escludendo gli eventuali periodi concomitanti.

Dal perfezionamento del requisito contributivo dovranno trascorrere 18 mesi (finestra mobile) prima di poter percepire il primo assegno pensionistico. Il ricorso alla totalizzazione nazionale comporterà il calcolo dell'assegno pensionistico con le regole del sistema contributivo.

[18]

IL PATRIMONIO MOBILIARE NON TAGLIA LA REVERSIBILITÀ

■ Mio zio è titolare di pensione di guerra (come grande invalido) e di una pensione ex Inpdap (in quanto era vigile urbano).

Mia zia non è titolare di nessun trattamento pensionistico; come situazione reddituale è usufruttuaria di un appartamento locato (che le rende 2.200 euro annui) e ha un patrimonio mobiliare di circa 60.000 euro (tra obbligazioni e titoli di Stato). Il patrimonio mobiliare va considerato ai fini della percentuale di riduzione della pensione spettante al coniuge superstite?

A cosa avrà diritto mia zia ai fini della reversibilità?

S.S. - SALERNO

S secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 335/1995 (Riforma Dini) la percentuale di reversibilità - pari al 60% qualora concorra solo il coniuge superstite - sarà interamente corrisposta qualora il reddito annuale dei superstiti non superi tre volte il trattamento minimo annuo della pensione erogata nel Fondo Pensione lavoratori dipendenti erogato per tredici mensilità. In particolare, per l'anno 2012, tale limite è fissato in € 18.758,82 mentre per l'anno 2013 - in via provvisoria - è € 19.321,58. Nella nozione di reddito non è ricompreso il capitale/patrimonio mobiliare.

[19]

GLI ASSEGNI FAMILIARI PER IL FIGLIO DELLA MOGLIE

■ In tema di assegni familiari, ha diritto a riceverli un nucleo composto da marito, moglie e figlio riconosciuto esclusivamente dalla madre, perché nato da una precedente relazione extraconiugale della stessa (il padre non ha riconosciuto il figlio), in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge? La modulistica dell'Inps non sembrerebbe ammettere tale fattispecie, tuttavia in caso negativo parrebbe una diversità di trattamento con altre situazioni simili (figlio nato da precedente matrimonio del coniuge, o figli naturali propri o del coniuge riconosciuti dall'altro genitore).

C.B. - TORINO

Per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare nel caso esposto - di fatto - è sufficiente che il figlio naturale sia compreso nello stato di famiglia del genitore naturale e del relativo coniuge (che nel caso di specie non risulta essere il padre). La conferma è data dalla circolare Inps n. 48 del 19 febbraio 1992.

[20]

I MECCANISMI DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA

■ Ho iniziato a lavorare nel maggio 1976 come dipendente privata. Sono nata il 17 agosto 1956: quando potrò andare in pensione secondo la nuova normativa? Inoltre, pur subendo una riduzione sulla pensione, sarebbe possibile accedere al pensionamento all'età di 62 anni?

G.M. - TREVISO

La lettrice conseguirà la pensione di vecchiaia non prima del 2023/2024. Infatti, a decorrere dal 2021 il decreto legge 201/2011 (Salva Italia) ha previsto

L'esperto risponde**Previdenza**

un'età anagrafica non inferiore a 67 anni, fatti salvi comunque gli adeguamenti legati all'aumento della speranza di vita.

La pensione anticipata (ex 40 anni) sarà conseguita nel marzo 2018 quando – in previsione – saranno richiesti 41 anni e 10 mesi di contributi. A legislazione invariata, avendo meno di 62 anni, sarà applicata una riduzione annua dell'1% sulla quota retributiva, che nel caso di specie sarà pari allo 0,416%, calcolata come differenza tra la data di compimento del 62esimo anno di età (agosto 2018) e marzo 2018, pari a 5/12. Rimanendo al lavoro fino all'agosto 2018 non verrà applicata nessuna penalizzazione.

[21]**LA RIPRESA DEL LAVORO
PREGIUDICA LA SALVAGUARDIA**

■ Ho 58 anni. A causa della crisi sono stato licenziato per giustificato motivo oggettivo il 30 dicembre 2011, senza nessun accordo, da una piccola azienda di due dipendenti. Al 31 dicembre 2012 avevo 2069 settimane di contributi Inps; sono iscritto alla contribuzione volontaria dal giugno 2010, e ho già versato contributi volontari per un breve periodo.

Riprendendo i versamenti volontari raggiungerò i 40 anni a fine marzo 2013. Vorrei sapere se ho le caratteristiche per rientrare nella platea dei salvaguardati e se potrò andare in pensione con le vecchie regole.

Sara Pecchioli – SESTO FIORENTINO

L'articolo 24 della riforma Monti-Fornero ha previsto delle salvaguardie nei confronti di taluni lavoratori i quali potranno accedere alla pensione secondo i requisiti previgenti la riforma. In particolare l'articolo 2, lettera g del decreto interministeriale del 1° giugno 2012 salva i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa. Tuttavia – per tale salvaguardia – occorre che venisse presentata un'apposita istanza alla direzione territoriale del lavoro entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: detto termine risulta scaduto lo scorso 21 novembre 2012.

Per quanto riguarda la prosecuzione volontaria, dai dati forniti dal lettore, sembrerebbe che i 40 anni saranno raggiunti nel marzo 2013, ma tra l'autorizzazione al versamento volontario dei contributi (giugno 2010) e la riforma Monti-Fornero sembrerebbe che lo stesso abbia avuto un rapporto di lavoro attivo. Il messaggio Inps 13343 del 9 agosto scorso precisa che per

rientrare tra i salvaguardati, l'autorizzazione deve risultare antecedente il 4 dicembre 2011, il lavoratore non deve risultare occupato dopo l'autorizzazione (e in tal caso mancherebbe tale requisito), con un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 e con decorrenza massima della pensione entro il 6 dicembre 2013.

La mancanza di uno dei requisiti farebbe supporre che il lavoratore non risulti salvaguardato. Tuttavia, si segnala l'opportunità di prendere contatti con la competente sede Inps al fine di verificare la propria posizione contributiva.

A cura di **Fabio Venanzi**

[22]**SÌ ALLA TOTALIZZAZIONE
PER IL LAVORATORE 65ENNE**

■ Sono nato il 1° gennaio 1947 e ho svolto lavoro dipendente dal 1° luglio 1963 al 31 dicembre 1989 per un totale di 944 settimane. Dal 1° aprile 1996 a tutt'oggi sono iscritto alla gestione separata. Chiedo quando potrò andare in pensione e se posso ricorrere alla totalizzazione.

R.M. – VARESE

L'a risposta è positiva in quanto il lettore è in possesso dell'età di 65 anni e del minimo contributivo di 20 anni. Non possono però formare oggetto di totalizzazione i periodi assicurativi coincidenti. L'altra possibilità, alternativa, per la totalizzazione dei periodi contributivi è quella consistente nel poter far valere almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età.

[23]**NECESSARIO UN CHIARIMENTO
SUL MINIMO CONTRIBUTIVO**

■ Mia moglie, entro il 1992, ha avuto il diritto acquisito di 15 anni di contributi nel settore privato. Ha chiesto l'autorizzazione ai versamenti volontari. Poi ha lavorato altri 2 anni, adesso ne ha circa 17 di contribuzione. Il suo anno di nascita è il 1955: quando andrà in pensione?

Nadia Tregnago – ISO LA RIZZA

L'a situazione esposta dal lettore riguarda tantissimi casi, soprattutto di donne che hanno deciso per vari motivi di rientrare tra le mura domestiche, dopo aver maturato i 15 anni di contribuzione, oppure con l'autorizzazione ai versamenti volontari entro il 1992. A nostro avviso, si richiede una chiara

L'esperto risponde
Previdenza

posizione al riguardo da parte dell'Inps per via dell'evoluzione normativa, come vedremo subito.

La questione degli autorizzati ai versamenti volontari, a nostro parere, va chiarita considerando se resta anche dopo la manovra Monti la normativa precedente. Eccola.

L'articolo 1, comma 8, della legge 243 del 23 agosto 2004 prevede che per i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione ai versamenti volontari della contribuzione, anteriormente al 1° marzo 2004, ora 20 luglio 2007, si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di pensionamento di anzianità prima della data di entrata in vigore della legge delega.

L'Inps (circolare n. 149 dell'11 novembre 2004) ha precisato che per fruire di questa deroga (applicazione della previgente normativa) occorre che la decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria si collochi entro la data del 29 febbraio 2004 (ora sabato 14 luglio 2007). Non si richiede che l'autorizzato ai versamenti volontari abbia anche effettuato versamenti volontari entro tale data.

Per questi soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, se in possesso dei requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, scatta anche la vecchia finestra. In caso contrario si applica la nuova finestra, determinata al tredicesimo mese dalla data di maturazione dei requisiti se lavoratore dipendente oppure al diciannovesimo mese, sempre dalla data di maturazione dei requisiti se lavoratore autonomo (circolare Inps n. 53 del 16 marzo 2011).

A questo punto entra in gioco l'articolo 24, comma 14, punto d della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di conversione del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (manovra Monti) che ha fatto rientrare tra i diversi soggetti beneficiari delle vecchie regole sul piano pensionistico anche gli autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011. Ma la cosa non finisce qui in quanto è subentrato il decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), avente per oggetto il salvacondotto per 65mila soggetti, che ha arrecato regole più restrittive per i predetti autorizzati ai versamenti volontari. In particolare, si tratta di 10.250 prosecutori volontari con decorrenza entro il 2013. Occorre, però, il raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi utili per la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente al 6 dicembre 2011 entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dal 6 dicembre 2011 stesso.

Vi è anche l'ulteriore condizione secondo la quale l'ultima contribuzione deve essere volontaria e deve risultare almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011. Come si può notare, vi è un susseguirsi di norme (le ultime meno favorevoli rispetto a quelle precedenti). Bisogna, quindi, che intervenga in proposito una netta precisazione.

[24]**LA MADRE DEL 1950 LASCIA
CON LA FINESTRA MOBILE**

■ Mia madre è una dipendente comunale, nata il 9 aprile 1950. È stata assunta in servizio il 1° agosto 1978, ha fruito di mesi 10 per maternità. Vorrei saper quando sarà possibile per lei andare in pensione.

Massimo Di Cunto – AGROPOLI

La madre del lettore, avendo compiuto 61 anni entro il 2011 potrà andare in pensione di vecchiaia con le norme precedenti quelle introdotte dalla manovra Monti. La pensione verrà liquidata con il sistema retributivo, in presenza di almeno 18 anni di contribuzione (compresa quella figurativa per maternità) entro il 31 dicembre 1995. Per i contributi riferiti dal 1° gennaio 2012 scatterà, invece, il calcolo contributivo. Eccone le relative regole.

Il comma 12-sexies dell'articolo 12 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 (Inpdap, Nota divulgativa del 3 agosto 2010) prevede che, a decorrere dall'anno 2012, il requisito anagrafico delle lavoratrici dipendenti pubbliche già a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (secondo le regole fissate dai singoli ordinamenti di appartenenza), viene ulteriormente elevato a 65 anni. Per espressa previsione normativa: «Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165». Quando le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, occorre distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse situazioni in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di questi requisiti. In particolare le cose stanno così:

- quando al 31 dicembre 2009 è maturato il requisito anagrafico di 60 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto già risulta aperta la relativa finestra;
- quando al 31 dicembre 2010 è maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico scatta secondo le vecchie finestre introdotte per le pensioni di vecchiaia dall'articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n. 247/2007;

L'esperto risponde

Previdenza

– quando al 31 dicembre 2011 è maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto (è il caso della madre del lettore), il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1 della legge 122/2010 e cioè con la finestra mobile e personalizzata, determinata trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti.

[25]

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SOLO CON REDDITI DA LAVORO

■ Un dipendente viene assunto da una azienda il 2 novembre 2012 e presenta il modulo per gli assegni per il nucleo familiare. Gli unici redditi posseduti nell'anno 2011 sono costituiti dall'immobile adibito ad abitazione principale del dipendente. Non essendo soddisfatto il requisito che almeno il 70% del reddito sia costituito da reddito di lavoro dipendente, è corretto non erogare assegni fino al 30 giugno 2013?

V.G. – CATANIA

Mancando il requisito del 70 per cento, non scatta il diritto all'assegno per il nucleo familiare. In particolare ecco, infatti, le relative regole. L'Anf spetta soltanto quando nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito del nucleo familiare. Dal computo del reddito familiare, per la corresponsione dell'Anf, vengono escluse, come già visto, le somme corrisposte come arretrati per integrazioni salariali riferite agli anni precedenti a quello di erogazione. Può capitare però che con questa esclusione non si raggiunga il limite del 70% per far scattare il diritto all'Anf. In questi casi, per non danneggiare il lavoratore, l'Inps (messaggio n.11194 del 30 maggio 1997) fa rientrare, per motivi di equità, gli emolumenti Cig riferiti ad anni precedenti a quello di corresponsione nel calcolo dell'anno di percezione come ogni altro emolumento corrente. Redditi rilevanti per la determinazione del 70 per cento. Ecco, nel dettaglio, i redditi che rientrano nella valutazione del 70 per cento:

- i redditi provenienti da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all'Irpef, compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione della pensione, eccetera);
- i redditi suindicati conseguiti all'estero o presso enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana;
- i redditi da lavoro dipendente esenti da Irpef, quali gli

assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse per attività di lavoro dipendente. Ovviamente, solo quando la somma di questi redditi con gli altri esenti da imposte e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva superi nel complesso il limite annuo di 1.032,91 euro;

– le pensioni sociali ed assegni agli invalidi civili, ciechi civili e ai sordomuti, in quanto tali trattamenti sono da considerare, secondo l'articolo 46, comma 2, del Tuir, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati all'Irpef per specifiche disposizioni;

– le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in quanto anche queste pensioni sono da considerare redditi da lavoro dipendente secondo il predetto articolo 46;

– gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti secondo l'articolo 433 del Codice civile, nella misura nella quale risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Questi redditi, secondo l'articolo 47, comma 1, lettera i) del Tuir, costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Quando dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'articolo 3, del Dpr n. 42 del 4 febbraio 1988, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Vediamo ora alcune situazioni particolari di possesso di reddito.

Quando il reddito complessivo di uno dei componenti il nucleo familiare risulti negativo in relazione a perdite di esercizio connesse ad attività di lavoro autonomo o di impresa, il reddito stesso dovrà essere considerato uguale a zero, senza che le predette perdite possano essere sottratte dal reddito di altri componenti il nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito familiare. Se risulti, invece, soltanto diminuito per effetto delle perdite stesse può avvenire, in mancanza di redditi degli altri familiari o in presenza di perdite di esercizio superiori ai redditi degli altri familiari, che il reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore all'ammontare dei redditi da lavoro dipendente.

Quando l'incidenza percentuale dei redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi di altra natura non si possa quantificare in quanto nell'anno considerato entrambi inesistenti o in quanto risultino solo redditi negativi, non diventa verificabile la condizione che comporta l'esclusione dal diritto all'Anf. Il diritto all'assegno va, quindi, riconosciuto. Al contrario, l'esistenza solo di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente, ancorché di modesta entità, comporta l'esclusione dal diritto all'Anf.

A cura di **Giuseppe Rodà**

L'esperto risponde

Previdenza**[26]**

NEI LAVORI USURANTI VANNO INDICATI I GIORNI

■ L'Inps non ritiene sufficiente la documentazione (prospetti paga) rilasciata da Rete ferroviaria italiana in quanto il lavoro notturno effettivamente svolto viene indicato in ore e non in giorni. Chi deve effettuare il conteggio delle giornate di lavoro notturno svolto negli ultimi 10 anni?

A.F. - VARESE

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 67/2011, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti, tra cui (lettera b) lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno.

Tali lavoratori sono definiti e ripartiti ai soli fini del decreto legislativo n. 67/2011, nelle seguenti categorie:

1. lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

2. lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Si può notare che bisogna riportare la documentazione che indichi le ore che sono state svolte per determinate giornate. Il modello di domanda per il riconoscimento dei benefici per i lavori usuranti tuttavia richiede, nelle varie caselle per il lavoro notturno, l'indicazione del periodo (dal ... al ...) da esprimere in giorni. Conteggio che fa effettuato dall'azienda di cui il lavoratore è dipendente.

A cura di Aldo Forte**[27]**

LA DISOCCUPAZIONE FINO AL PRIMO ANNO DEL FIGLIO

■ La riforma del lavoro estende il periodo per le dimissioni autorizzate dall'ispettorato, per i dipendenti in maternità, da 1 a 3 anni.

Vorrei sapere se una dipendente può accedere, avendo i requisiti contributivi, alla disoccupazione ordinaria non

agricola entro il terzo anno di vita del bambino, naturalmente con le dimissioni autorizzate.

G.C. - PALERMO

Per l'Inps (circolare 128/2000) le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento, ossia fino a quando il figlio compie un anno, possono aver titolo all'indennità di disoccupazione.

La norma contenuta nella legge 92/2012 ha semplicemente esteso il periodo di tutela protetta in caso di dimissioni della lavoratrice madre, dimissioni che devono essere convalidate dalla Direzione del lavoro, ma non ha fatto altrettanto ai fini della percezione dell'indennità di disoccupazione che continua a spettare fino a che il figlio non ha compiuto un anno di età.

[28]

GRAZIE AL RISCATTO LA COLF LASCIA CON IL CONTRIBUTIVO

■ Sono una delle tante donne interessate, dopo le nuove norme sulle pensioni, a fruire della legge sul contributivo donne (legge 243/2004, comma 9). La circolare n. 35/2012 dell'Inps, però, spostata di fatto a dicembre 2014 il termine ultimo per raggiungere i 35 anni di contribuzione. Ho 59 anni (pubblico impiego) ma solo a gennaio 2015 raggiungerò i 35 anni di contributi e quindi sono fuori termini e vado a finire a maggio 2021.

C'è possibilità che l'interpretazione che l'Inps ha dato della legge possa essere modificata? C'è qualche iniziativa in questo senso? Che possibilità ho di versare almeno un mese di contributi, posto che la famiglia dove ho fatto la baby sitter per tre anni (al nero) sarebbe disposta ad aiutarmi?

Paola Catteruccia - ROMA

In base a quanto sostenuto dall'Inps nella circolare 35/2012, la ricostruzione fatta dalla lettrice è corretta perché l'Inps afferma che il termine finale del regime sperimentale per le donne è riferito alla decorrenza e non alla maturazione del diritto.

Se riuscisse riuscire a riscattare in modo oneroso alcuni mesi di lavoro effettuato irregolarmente sarebbe la soluzione preferibile per poter maturare nei tempi i 35 anni previsti.

Va detto che la posizione dell'Inps non trova riscontro nella legge 243/2004, in quanto la norma afferma che: «In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici

L'esperto risponde**Previdenza complementare**

ci autonome». La legge stabilisce in modo inequivocabile che fino al 31 dicembre 2015 è possibile conseguire il diritto a pensione.

A cura di **Pietro Gremigni**

[29]**OK ALLE VECCHIE REGOLE
CON I REQUISITI A FINE 2011**

■ Sono un dipendente pubblico nato nell'aprile 1949. In servizio da dicembre 1974, e con 15 mesi di servizio militare riscattato, chiedo se dal 1° gennaio 2013 per me cambia qualcosa, ovvero, se avendo maturato i requisiti pensionistici con la vecchia normativa prima del 31 dicembre 2011 potrei andare in pensione in ogni momento.

F.R. - ANCONA

Avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2011, il lettore potrà andare in pensione in qualsiasi momento, previo preavviso, che, di norma, è di 6 mesi prima della data scelta per le dimissioni dal servizio.

Infatti, l'articolo 24, comma 3 della legge 214/11 ha stabilito che il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa previgente, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

A cura di **Aldo Ciccarella**

PREVIDENZA COMPLEMENTARE**[30]****LA PENSIONE COMPLEMENTARE
ANCHE SENZA L'OBLIGATORIA**

■ Una signora di 66 anni, casalinga, socia di una società Srl, con reddito da partecipazione di impresa, ha stipulato nel 2007 una polizza Pip, regolamentata dalla Covip. Nel regolamento c'è un buco normativo inerente la liquidazione che la rende di fatto impossibile pur soddisfacendo i requisiti di età e permanenza minima di 5 anni nella previdenza complementare, per la mancanza di un documento che ne attesti l'effettivo pensionamento. La compagnia emittente la polizza Pip come può procedere alla liquidazione?

Alessandro Mazzi - CARPI

In base all'articolo 11, comma 2, del Dlgs 252/2005, «il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appar-

tenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari».

Nel commentare tale disposizione, la Covip, con orientamento del 9 marzo 2011, ha espresso l'avviso che gli aderenti alle forme pensionistiche complementari, ai quali si applica tale norma, conseguano il diritto alla prestazione di previdenza complementare alla maturazione dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici obbligatori - con almeno cinque anni di partecipazione alle forme - prescindendo dall'effettiva erogazione degli stessi.

[31]**LA DEDUCIBILITÀ MASSIMA
È DI 5.164,57 EURO**

■ Ho sottoscritto recentemente due fondi pensione integrativi; il primo, con Poste italiane, il secondo con una compagnia di assicurazione. Possono coesistere entrambi o è possibile averne solo uno? Se sì, è possibile dedurre i versamenti ad entrambi i fondi nel limite totale di 5.164 euro annui? Che cosa succederà al momento del riscatto dei fondi a fini pensionistici?

V.T. - ALESSANDRIA

Procediamo con ordine nelle risposte. Per il primo quesito, la risposta è che possono coesistere entrambi, come pure è possibile trasferire il montante accumulato in un fondo, accentrandolo nell'altro. In tal caso, però, il trasferimento può essere attivato solo dopo che siano trascorsi due anni di partecipazione ad un fondo. Per quanto ovvio, si sottolinea l'importanza di valutare attentamente le convenienze di ogni scelta. Per quanto riguarda il secondo quesito, la risposta è positiva: è possibile dedurre i versamenti ad entrambi i fondi nel limite totale di 5.164 euro annui.

Se si tratta, in entrambi i casi, di forme pensionistiche complementari, istituite in applicazione delle norme dettate dal Dlgs 252/2005, i contributi versati sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro: la deduzione opera complessivamente, e non per singola forma pensionistica.

Per quanto riguarda la terza domanda, relativa a che cosa succederà al momento del riscatto dei fondi a fini pensionistici, va precisato che, in base al Dlgs 252/2005, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, sussiste il diritto alla prestazione pensionistica complementare, a condizione che una persona sia stata iscritta alla previdenza complementare per almeno cinque anni. In tal caso, la persona interessata potrà scegliere di farsi liquidare una rendita, calcolata rapportando il montante accumulato con un coefficiente di conversione determinato in base all'età del richiedente, oppure di

L'esperto risponde

Inail

www.ecostampa.it

farsi liquidare una prestazione in capitale, ma in misura non superiore al 50% del montante finale accumulato, fermo restando che il capitale non riscosso va comunque liquidato in rendita. Vi è infine la possibilità di ottenere la liquidazione dell'intero capitale, ma a condizione che la rendita calcolata in base al 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. Per spiegarci meglio, si fa presente che per il 2012 l'assegno sociale ammonta a euro 5.577,00 su base annua: quindi, se una rendita calcolata secondo il metodo sopra esposto fosse inferiore a euro 2.788,50 la persona interessata potrebbe riscuotere l'intero capitale.

A cura di **Giuseppe Argentino**

IMMIGRAZIONE

[32]

PASSAPORTO E NULLAOSTA PER LA SPOSA MOLDAVA

■ Ho 74 anni e sono vedovo. La legge mi consente di sposare una moldava di 52 anni con regolare permesso di soggiorno e contratto lavoro a tempo indeterminato?

R.Z. - PARMA

È possibile il matrimonio secondo il rito civile italiano ovvero con rito religioso valido agli effetti civili. Per la cittadina moldava è sufficiente, secondo l'attuale normativa, il passaporto e il nulla osta al matrimonio.

Quest'ultimo documento può essere richiesto dalla cittadina moldava alla sua rappresentanza diplomatica in Italia e in questo caso la firma del console dovrà essere legalizzata presso la prefettura italiana competente.

[33]

UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER «ATTESA OCCUPAZIONE»

■ Un nostro cliente ha presentato domanda di regolarizzazione di un cittadino extracomunitario e ci ha fatto presente che dal 31 dicembre 2012 è cessata l'attività per la quale sta procedendo a regolarizzare lo straniero. Ne costituisce una nuova a decorrere dal 1° gennaio 2013 e questa persona verrà presa in carico dalla nuova società. In questo caso, come ci dobbiamo comportare?

F.M. - CREMONA

Non è previsto il subentro di un nuovo datore di lavoro in caso di cessazione dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro che ha presentato la do-

manda di regolarizzazione 2012.

In questo caso, è ipotizzabile il rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione purché siano soddisfatte le condizioni richieste dall'articolo 5 del Dlgs n. 109/2012

A cura di **Marco Noci**

INAIL

[34]

IL MEDICO DELL'INAIL DECIDE SULLE CURE TERMALI

■ Il 26 febbraio 2005, lavorando, ho riportato una «frattura all'olecrano sinistro con terzo frammento». Dal novembre 2005 sono in pensione. Dal 2006 al 2011 compresi, ho fruito di cure termali riabilitative concesse dall'Inail, residuando rilevanti deficit funzionali del gomito. Il medico di base prima e il fisiatra poi consigliavano per l'anno 2012 cure termali che l'Inail non concedeva. Chiedo se il diritto alle cure richieste mi spetti, anche se in pensione, fino al 2015, se necessarie.

Francesca Gibellini - VARESE

Le cure termali rientrano tra le prestazioni sanitarie che l'Inail può concedere. La concessione è però subordinata al parere del medico dell'Inail il quale deve valutare l'efficacia terapeutica di tali prestazioni e stabilire se esse siano o meno utili per la restaurazione della capacità lavorativa o per il raggiungimento della guarigione clinica nei vari stati patologici. In considerazione di quanto sopra, le cure termali possono essere concesse ai lavoratori infortunati durante il periodo di inabilità temporanea. Possono altresì essere concesse ai titolari di rendita Inail, però solo nei limiti temporali di revisione della rendita. A tale riguardo si chiarisce che per le rendite costituite a seguito di infortunio, il limite di revisionabilità è di dieci anni dalla costituzione, mentre per le rendite costituite a seguito di malattia professionale, tale limite si estende a 15 anni. Per i silicotici e gli asbestosici, le cure termali possono essere concesse senza alcun limite temporale. Nel quesito, non si fa alcun riferimento alla rendita Inail, tuttavia, trattandosi di un infortunio accaduto nell'anno 2005, il limite prescrizione per la eventuale concessione delle cure termali sarebbe di dieci anni, con scadenza quindi nel 2015.

Fino a tale data quindi potrebbe essere possibile la concessione delle cure termali, si tratta però di prestazioni che non si configurano come un vero e proprio diritto ma, data la loro natura terapeutica, la concessione è sempre subordinata alla valutazione discrezionale del medico Inail. Nei limiti temporali sopra richiamati, non esistono vincoli di incompatibilità con la pensione Inps.

L'esperto risponde**Diritto del lavoro****[35]****L'OBBLIGO ASSICURATIVO DEL SOCIO ACCOMANDATARIO**

■ Un'azienda di costruzioni edile è costituita in Sas con due soci, uno accomandatario e l'altro accomandante. L'accomandatario svolge l'attività di gestione della società, mentre l'accomandante è del tutto estraneo all'attività lavorativa. I dipendenti sono solo operai edili (tutti assicurati); per quasi un anno la società non ha avuto dipendenti a causa della mancanza di commesse. L'Inail pretende il premio assicurativo per l'accomandatario. Leggendo la circolare n. 66/2008 dello stesso Inail, non trovo però, nessuna conferma a questa pretesa; ci sono altre circolari o fonti che la giustificano? Deve l'accomandatario, in questo caso, assicurarsi? Che cosa devo opporre all'ufficio Inail che avanza questa pretesa?

G.S. - NAPOLI

In linea generale, non sussiste l'obbligo assicurativo per il socio accomandatario, mancando del tutto qualsiasi forma di subordinazione e di dipendenza funzionale tra socio e società. In quanto unico socio, responsabile dell'amministrazione della società, l'attività del socio accomandatario si identifica in funzione propriamente imprenditoriale, di direzione e di organizzazione dell'attività produttiva e ciò esclude, per la generalità delle situazioni, la tutela assicurativa Inail. Fermo restando quanto sopra, occorre tuttavia tenere presente che la legge 133/1997 ha esteso ai soci accomandatari delle Sas (Società in accomandita semplice) la tutela previdenziale della Gestione artigiani, sempreché tutti i soci accomandatari abbiano i requisiti di partecipazione manuale, abitudine e prevalenza nel processo produttivo e non siano anche soci unici di Srl o soci di altra Sas.

In questo caso, l'obbligo assicurativo e contributivo nei confronti dei soci accomandatari di Sas decorre dal 1° giugno 1997 o dal mese in cui il singolo soggetto ha iniziato la propria attività in qualità di socio, se successiva alla citata decorrenza. L'Inail, con la circolare n. 97 del 22 dicembre 1997, ha confermato l'obbligo assicurativo e la corresponsione del premio speciale unitario previsto per gli artigiani a carico del/i socio/i accomandatario/i della Sas che con il loro lavoro personale, anche manuale, partecipano al processo produttivo della società ed hanno i requisiti per essere iscritti come artigiani.

Al riguardo, si chiarisce che la partecipazione al processo produttivo non necessariamente deve riguardare l'attività manuale perché può riferirsi anche al lavoro direttivo di gestione ed organizzazione del lavoro. Per le considerazioni che precedono, appare corretta la pretesa dell'Inail di richiedere a carico del socio accoman-

datario i premi assicurativi, considerata la partecipazione di quest'ultimo, con il proprio lavoro personale, all'attività dell'impresa e non essendo stati evidenziati altri elementi ostativi, quali per esempio, la partecipazione dello stesso, in qualità di socio di altra Sas o di altra Srl.

[36]**NO ALL'INDENNIZZO-BIS PER CHI È GIÀ IN INFORTUNIO**

■ Un lavoratore autonomo subisce un infortunio mentre era in corso un precedente infortunio. L'infortunato ha diritto all'indennità d'inabilità temporanea? Si precisa che, sostanzialmente, il lavoratore era guarito, anche se mancavano due giorni alla fine del periodo di astensione dal lavoro prescritto dal medico dell'Inail.

D.F. - LATINA

La risposta è negativa. L'inabilità temporanea riconosciuta ed indennizzata dall'Inail al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro dura finché il lavoratore non è in grado di riprendere il lavoro e precisamente quel lavoro cui attendeva al momento dell'infortunio (cosiddetto lavoro specifico). Ai fini dell'indennizzo, l'inabilità temporanea è sempre assoluta e cioè tale da non consentire al lavoratore di svolgere, neanche in minima parte, il suo lavoro. Per le ragioni esposte, non esiste alcuna possibilità per riconoscere al lavoratore che è ancora in via di guarigione dai postumi di un precedente infortunio, il diritto all'indennità d'inabilità temporanea per il secondo infortunio, quest'ultimo, infatti, è escluso dalla tutela Inail.

A cura di Antonio Traficante**DIRITTO DEL LAVORO****[37]****IL «GIUSTO» CONTRATTO DA APPLICARE AL DIRIGENTE**

■ Il contratto di lavoro dipendente tra un dirigente ed una società che commercializza in Italia prodotti farmaceutici (fabbricati dalle consociate estere) è soggetto al Ccnl per dirigenti di aziende del terziario o a quello per dirigenti dell'industria?

M.M. - TERNI

La decisione su quale contratto collettivo debba essere applicato al fine di regolamentare il rapporto di lavoro spetta alle parti contraenti d'accordo tra

L'esperto risponde

Diritto del lavoro

loro. Se il datore di lavoro è iscritto a una determinata associazione di categoria, di norma è tenuto ad applicare il contratto da essa sottoscritto.

Nel caso di specie, peraltro, il comma 4 dell'articolo 1 del Ccnl per i dirigenti del commercio, sottoscritto in data 23 gennaio 2008, espressamente dispone che «il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore, trova applicazione nei confronti delle aziende e dei dirigenti che operano nel terziario, nella distribuzione e nei servizi». Ebbene, essendo l'attività svolta quella di commercializzazione (e non di produzione), l'applicazione del Ccnl relativo al settore del commercio pare in linea di massima da preferirsi.

A cura di **Alberto Bosco E Angelo Pompei**

[38]

UN VOUCHER PER LA COLF CHE OPERA NEL CONDOMINIO

■ Una cittadina extracomunitaria, con regolare contratto di colf, ha accettato dal condominio dove risiede l'incarico di portare ogni sera, fuori dal cancello, un contenitore di rifiuti che poi viene ritirato il giorno successivo dal custode. La prestazione si esaurisce in 5 minuti. Le viene corrisposto un compenso di 100 euro al mese, con rilascio di ricevuta e applicazione della ritenuta d'acconto del 4 per cento. Si chiede se l'interessata nel tempo possa rivendicare un rapporto di lavoro, con conseguenze del caso, a carico del condominio interessato. La fattispecie è molto frequente a seguito della nuova regolamentazione della raccolta dei rifiuti urbani.

A.G. - NAPOLI

La prestazione resa, pur se con cadenza quotidiana, ha una rilevanza temporale (5 minuti al giorno) talmente poco significativa che un'eventuale rivendicazione della subordinazione, pur se sempre possibile, pare verosimilmente destinata a scarso successo. Tra l'altro, qualora non si volesse dar corso a una formale registrazione, è prevista nelle norme fiscali l'elargizione di somme di modesto importo a titolo di regalia (ad esempio, mance, spese di guardaroba, parcheggio eccetera) che non assumono una particolare valenza e che non necessitano di ulteriori adempimenti oltre quello dichiarativo. Ad ogni modo, con un eccesso di zelo e per evitare problemi, è possibile prevedere l'inquadramento del rapporto nell'ambito del lavoro accessorio, disciplinato dagli articoli 70 e seguenti del Dlgs 276/2003 e provvedere al pagamento mediante gli appositi voucher che includono anche la quota per l'assicurazione infortuni, mettendo così il condominio al riparo anche da possibili rivendicazioni conseguenti a un eventuale infortunio nello svolgimento della mansione illustrata.

[39]

NON SPETTA IL PERMESSO PER I FUNERALI DEL SUOCERO

■ Nel caso di decesso del padre della moglie, il marito, dipendente, può fruire del permesso per lutto retribuito? Il padre non convive.

S.S. - FERMO

In base a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

Nel caso del lettore, se non esiste una più favorevole previsione del contratto collettivo applicato, il permesso di cui sopra non spetta, posto che il suocero è un affine e non un parente.

[40]

L'INVALIDITÀ E IL CONTRIBUTO ECONOMICO AZIENDALE

■ Sono dipendente di una banca di credito cooperativo. Sono stato riconosciuto invalido, con anche i benefici della legge 104/92, dalla commissione dell'Asl nel luglio 2012. Il contratto integrativo regionale 2009 delle Bcc dell'Emilia Romagna prevede, all'articolo 2/A, la liquidazione di un contributo da liquidarsi entro il mese di giugno di ogni anno.

Per l'anno 2012 ho diritto alla liquidazione intera o solo al rateo per le mensilità da luglio a dicembre?

Giovanni Masia - CORIANO

La determinazione dei criteri utili all'attribuzione di eventuali benefici (economici o di altro tipo) previsti dal contratto aziendale è rimessa appunto alla fonte negoziale che li contiene, che potrebbe anche in un'altra norma di carattere generale stabilire che tutte le previsioni in esso indicate si applicano solo ai lavoratori che hanno maturato il diritto nello specifico momento previsto per la presentazione richiesta (ad esempio, arretrati di contratto solo per i soggetti in servizio all'atto del rinnovo, permessi per studio in determinati periodi, bonus per anni scolastici/accademici in corso, premi di produttività, incentivi all'esodo, eccetera), e quindi bisognerebbe avere una completa cognizione di tale accordo.

Nel caso di specie, in effetti, avendo maturato i requisiti

L'esperto risponde**Diritto del lavoro**

dopo il mese contrattualmente prefissato per tale erogazione, verosimilmente potrebbe esserle obiettato che, non sussistendo le condizioni nel mese previsto per l'erogazione, ella potrà beneficiarne il prossimo anno. In ogni caso, in assenza di una qualsiasi specificazione circa il caso in esame, deve ritenersi - in linea con i principi generali dell'ordinamento - che il contributo possa essere corrisposto pro quota, ossia in relazione ai mesi dell'anno rispetto ai quali si è verificato il requisito richiesto, con eventuale arrotondamento al mese intero delle frazioni pari almeno a 15 giorni di calendario.

A cura di **Alberto Bosco e Angelo Pompei**

[41]**LA PROVA DI «NON GRATUITÀ»
NEI RAPPORTI FAMILIARI**

■ Un ingegnere libero professionista vorrebbe assumere la moglie alle dipendenze come segretaria (ha 39 anni di età e 12 anni di contributi, già insegnante precaria). L'Inps, con la circolare 179/89 afferma che quando i soggetti sono coniugi, il rapporto si presume a titolo gratuito e escluso dall'obbligo assicurativo, senza necessità di accertamenti da parte Inps se le parti non forniscono prove rigorose e convincenti e non solo formali dell'onerosità del rapporto e della sua natura subordinata. La Cassazione in più sentenze ha affermato che occorre prova rigorosa degli elementi

costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e dei requisiti indefettibili della subordinazione e onerosità. Prova e requisiti come si dimostrano? E se, successivamente, l'Inps non accetta, a seguito di ispezioni, il rapporto instaurato regolarmente ed annulla i contributi versati, cosa succede?

Andrea Vallarino - GASSINO TORINESE

La presunzione di gratuità nei rapporti familiari può essere vinta da una serie di prove che dimostrano il carattere subordinato del rapporto stesso, in particolare della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, prova che può essere fornita attraverso una serie di elementi sia documentali che testimoniali. Tra i primi la lettera di assunzione, le buste paga, le registrazioni sul Libro unico del lavoro, le comunicazioni obbligatorie al collocamento in fase di assunzione.

A livello testimoniale, ma anche documentale (ad esempio, ordini di servizio) è possibile dimostrare l'esistenza di direttive del datore di lavoro e del conseguente assoggettamento del lavoratore agli ordini impartiti. Se l'Inps non accetta quanto prodotto dal titolare inquadra nel rapporto autonomo corrispondente alle modalità di svolgimento della prestazione, con rimborso dei contributi versati a titolo di lavoro dipendente e ricostruzione della posizione previdenziale del lavoratore.

A cura di **Pietro Gremigni**

AI LETTORI

Gli Indici analitici dei quesiti pubblicati nei fascicoli dell'Esperto Risponde sono disponibili in file pdf e sono consultabili gratuitamente previa registrazione al sito al seguente indirizzo:

<http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/>

Ecco il significato delle abbreviazioni normative contenute nell'Esperto risponde

Dm = Decreto ministeriale

DL = Decreto legge

Tuir = Testo unico delle imposte sui redditi

Cm = Circolare ministeriale

Dlgs = Decreto legislativo

Dpr = Decreto del Presidente della Repubblica

Rd = Regio decreto

Dpcm = Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

In pensione 3 mesi più tardi

È l'effetto prodotto dall'incremento dell'aspettativa di vita

PAGINE A CURA DI
Giuseppe Rodà

Un anno fa, il 1° gennaio 2012, entrava in vigore la riforma previdenziale varata dal Governo Monti con il decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che apportava significative innovazioni sul versante previdenziale e pensionistico, una vera rivoluzione copernicana (l'Inps, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012 ne dettate le regole applicative).

Vediamo, a un anno dalla riforma, qual è il quadro previdenziale che emerge.

La riforma, che ha decisamente ritardato l'età per andare in pensione, ha previsto anche deroghe che garantiscono la tutela della previgente normativa. In proposito, va subito notato che esistono una situazione generale e tanti casi specifici, tra i quali i cosiddetti salvaguardati, ai quali la manovra Monti ha lanciato una scialuppa di salvataggio. Chi entro il 31 dicembre 2011 ha maturato il diritto alla pensione può lasciare con la previgente normativa.

Per i contributi riferiti dal 1° gennaio 2012 in poi scatta una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo anche nei confronti di coloro che possiedono almeno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995.

I lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di quella anticipata a partire dal 1° gennaio 2012 in poi cadono nella rete delle nuove norme restrittive. Va subito sottolineato che il comma 5 dell'articolo 24 del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011 abolisce il regi-

IL QUESITO



Sul versante previdenziale, la manovra Monti ha prodotto una rivoluzione copernicana introducendo innovazioni, a mio parere, rigorose e restrittive. Il gennaio dell'anno scorso si è aperto, quindi, con una serie di novità mettendo i lavoratori e gli assicurati in una situazione di grande disagio, sia per l'allungamento eccessivo dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia e dei requisiti contributivi per quella anticipata, che per l'incremento legato alla speranza di vita. In base al quale, da quest'anno, l'uscita slitta di ulteriori tre mesi. Vorrei perciò chiedervi un quadro aggiornato dei tempi di uscita dal lavoro e un riepilogo delle regole vigenti.

Mario Mazzoleni - MILANO

me delle decorrenze dei trattamenti pensionistici (le finestre) che vengono così assorbite nell'ambito dei requisiti di accesso al pensionamento. Va notato, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti che nei regimi misto e contributivo maturano i requisiti a partire dalla stessa data del 1° gennaio 2012 avranno soltanto pensione di vecchiaia e anticipata, oltre naturalmente le altre forme di pensionamento (invalidità, inabilità e ai superstiti). Viene così eliminata la pensione di anzianità.

La vecchiaia

Entrano in gioco per l'ottenimento della pensione di vecchiaia i due requisiti anagrafico e contributivo. Inoltre occorre la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, anche all'estero. Eccone i requisiti:

■ 62 anni per le lavoratrici dipendenti, la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della stessa dal 1° gennaio 2012 (62 anni e 3 mesi dal 2013 per effetto dell'aumento della speranza di vita; vedi articolo a fianco). Il requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita secondo l'articolo 12 del Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

■ 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicu-

razione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dal 1° gennaio 2012 (63 anni e 9 mesi dal 2013 per l'incremento della speranza di vita). Il requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento in base alla speranza di vita.

Gli altri requisiti

Per i lavoratori dipendenti e automi e per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni il nuovo requisito di 66 anni di età, a decorrere dal 1° gennaio 2012, corrisponde a quello previgente di 65 anni considerando l'abolizione delle finestre. Dal 2013, per la speranza di vita, il requisito è di 66 anni e 3 mesi. L'Inps precisa nella circolare 35/2012 che nulla è modificato per età anagrafica e disciplina delle decorrenze per la pensione di vecchiaia per i soggetti non vedenti (articolo 1, comma 6, Dlgs n. 503/1992; circolare Inps n. 65 del 1995) e per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento (articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 503/1992; circolare Inps 65 del 1995) (si veda articolo a fianco).

Il requisito contributivo

La pensione di vecchiaia si può ottenere con il requisito minimo contributivo di 20 anni. Va notato, però, che per i lavoratori che hanno iniziato l'attività lavorativa dal 1° gen-

naio 1996, senza possedere contribuzione precedente, per i quali si applica il sistema di calcolo completamente contributivo, viene prevista la possibilità di accedere al pensionamento prima dei 70 anni, a condizione di poter far valere almeno 20 anni di anzianità contributiva con una pensione pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale Inps. All'età di 70 anni si prescinde dall'importo della pensione, ferma restando un'anzianità contributiva minima di 5 anni. Per chi ha iniziato l'attività lavorativa dal 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo interamente contributivo) vi è anche la possibilità di accedere al pensionamento a 63 anni di età, a condizione che possiedano almeno 20 anni di contribuzione effettiva con una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale. Il comma 9 dell'articolo 24 della manovra Monti stabilisce che l'accelerazione del raggiungimento del requisito di accesso della pensione di vecchiaia all'età di 67 anni per tutti i lavoratori avverrà a partire dal 2021 contro la previsione precedente del 2026.

Decorrenza

L'Inps (messaggio n. 1405 del 25 gennaio 2012) ha precisato che la decorrenza della pensione di vecchiaia per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 in poi scatta dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito, anagrafico o contributivo a condizione che a tale data si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro dipendente anche all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I passaggi chiave della riforma

La stretta, sia per la pensione di vecchiaia che per quella anticipata, che sostituisce la pensione di anzianità ora abolita, è in vigore dal 1° gennaio 2012.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Per la pensione di vecchiaia, a partire dal 1° gennaio 2012 si è allungata l'età richiesta sia per gli uomini che per le donne ed inoltre viene stabilito il requisito minimo contributivo di 20 anni. Il requisito per le lavoratrici impiegate nel settore privato, nel 2012 è di 62 anni; dal 2013 è di 62 anni e tre

mesi per l'aumento dell'aspettativa di vita; per le lavoratrici autonome nel 2012 è di 63 anni e 6 mesi; 63 anni e 9 mesi dal 2013; per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per le lavoratrici del pubblico impiego, dal 2012 il requisito è di 66 anni di età, diventato 66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2013

LA SPERANZA DI VITA

I requisiti anagrafici subiscono un incremento legato alla speranza di vita (tre mesi dal 2013) per uomini e donne.

L'aumento riguarda anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata e per i benefici assistenziali

LA PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata si basa sul requisito contributivo superiore ai 40 anni, prescindendo dall'età. Precisamente, per il 2013, il requisito è di 42 anni

e 5 mesi per gli uomini, e 41 anni e 5 mesi per le donne. Dal 2014 si verifica l'ulteriore aumento di un mese

LA TOTALIZZAZIONE

La manovra Monti ha eliminato il limite dei tre anni per totalizzare i periodi assicurativi non coincidenti. Restano confermati i requisiti di 65

anni di età e il minimo di 20 anni di contribuzione oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il calcolo della pensione con il sistema contributivo scatta per i contributi versati dal 1°

gennaio 2012 anche per chi possiede almeno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995

I LAVORATORI ESODATI

Tra chi lascia il lavoro con le vecchie regole, i lavoratori salvaguardati, sono inclusi gli esodati. Per lavoratore esodato in senso stretto si intende quello che ha avuto la risoluzione del rapporto di lavoro precedente il 31-12-2011 per effetto di accordi individuali sottoscritti anche secondo gli articoli 310, 411 e 412-ter del Cpc o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Occorre, però, che:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi (comunicazioni obbligatorie

agli ispettorati del lavoro) o a soggetti equipollenti; • il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi partendo dal 6-12-2011. Questo significa che la decorrenza della pensione (finestra) deve scattare entro il 6-12-2013 tenendo conto che la finestra si apre per i lavoratori dipendenti trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei relativi requisiti pensionistici. La legge di stabilità ha poi previsto altri beneficiari a condizioni più favorevoli

LE RICONGIUNZIONI VERSO L'INPS

La legge di stabilità 2013 ha riconosciuto, a determinate condizioni, la gratuità del trasferimento dei periodi

assicurativi verso l'Inps per i rapporti di lavoro con datore statale o pubblico cessati entro il 30 luglio 2010

Minimi previdenziali. Servirebbe una pronuncia dell'Inps per sciogliere ogni dubbio

Alla casalinga non bastano più 15 anni

Sono una casalinga. Ho lasciato il lavoro dipendente per dedicarmi alla famiglia. Ho 15 anni di contribuzione come lavoratrice dipendente maturata entro il 1992 in vista della pensione di vecchiaia al raggiungimento anche del requisito dell'età. La riforma stabilisce dal 1° gennaio 2012 il requisito minimo contributivo dei 20 anni. Una sgradita sorpresa per me e per moltissime altre casalinghe che si trovano nella stessa situazione. Si possono cambiare le carte in tavola in questa maniera?

Tra le diverse problematiche sollevate sul versante previdenziale e pensionistico dalla manovra Monti va registrata anche la penosa situa-

zione della lettrice e di coloro che entro il 1992 possedevano almeno 15 anni di contribuzione oppure risultavano autorizzati ai versamenti volontari per l'ottenimento della pensione di vecchiaia al compimento del previsto requisito anagrafico. In particolare, si tratta di casalinghe che dopo aver lavorato per 15 anni, oppure anche prima ottenendo l'autorizzazione ai versamenti volontari entro il 1992, per vari motivi, sono rientrate tra le mura domestiche in attesa del compimento dell'età pensionabile per l'ottenimento della tanto sospirata pensione di vecchiaia.

Le cose sono andate bene a partire dalla riforma Amato del 1992 e fino alla riforma

Dini del 1995. Con la manovra Monti, che stabilisce il requisito minimo contributivo di 20 anni per la pensione di vecchiaia, a nostro parere, sorge il problema consistente nel fatto se ancora esiste la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con il predetto requisito minimo contributivo dei 15 anni. Finora l'Inps non risulta si sia espresso su tale perplessità. L'atteggiamento negativo dell'Istituto potrebbe essere dedotto dalla propria circolare n. 35 del 14 marzo 2012. Con questa circolare l'Inps, nel dare attuazione alla manovra Monti, salva due posizioni per quanto riguarda l'età anagrafica e le decorrenze per la pensione di vec-

chiaia affermando che nulla è modificato per:

- non vedenti (articolo 1, comma 6, Dlgs n. 503/1992 e circolare Inps n. 65/1995);
- invalidi in misura non inferiore all'80% (articolo 1, comma 8, Dlgs 503/1992 e circolare Inps 65 del 1995).

Nella circolare 35/2012 non si parla affatto del requisito contributivo dei 15 anni. Molto probabilmente l'Inps ritiene che la manovra Monti abbia abrogato implicitamente la norma precedente che prevedeva la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con il requisito minimo contributivo dei 15 anni. Se così fosse, sarebbe opportuna una precisazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA VECCHIAIA DELLE DONNE

È il nuovo requisito per l'uscita delle lavoratrici del settore privato



IL REGIME PER UOMINI E STATALI

È questa l'età a cui lasciano dipendenti ed autonomi e le lavoratrici del pubblico impiego

L'uscita anticipata con «sconti» entro il 2017

Questo tipo di pensionamento sostituisce la vecchia pensione di anzianità con 40 anni di contributi.

Per l'ottenimento della nuova pensione anticipata, indipendentemente

dall'età anagrafica, prevista dal comma 10 dell'articolo 24 della manovra Monti, occorre nel 2012 il possesso del seguente requisito contributivo:

- 42 anni e 1 mese per gli uomini a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- 41 anni e 1 mese per le donne sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per uomini e donne, si verifica un ulteriore aumento di 1 mese nel 2013 e 2014, oltre all'adeguamento della speranza di vita.

Va evidenziato che

l'articolo 6, comma 2-quater del Milleproroghe stabilisce che la penalizzazione prevista quando il lavoratore e la lavoratrice accedono alla pensione anticipata a un'età inferiore ai 62 anni non scatta limitatamente ai soggetti che maturano il predetto requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017.

Viene però posta una precisa condizione e cioè che l'anzianità contributiva deve derivare esclusivamente da prestazione

effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

A questi fini, quindi, non vengono considerati i periodi di cassa integrazione straordinaria, i contributi volontari, quelli per il riscatto del corso legale di laurea e i contributi figurativi per disoccupazione indennizzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall'Istat rilevazioni con cadenza triennale

L'allungamento della vita media, che si traduce nella speranza di vita, presenta aspetti positivi per uomini e donne, ma determina delle ricadute negative sul piano previdenziale. I requisiti anagrafici (cioè l'età) stabiliti dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 subiscono un incremento legato alla speranza di vita (già tre mesi dal 1° gennaio 2013) sia per gli uomini che per le donne, anche se le donne godono di un allungamento della vita media superiore a quello dell'uomo. Va subito evidenziato che tale aumento riguarda anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata (la vecchia pensione di anzianità per interderci meglio).

L'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi alla speranza di vita è scattato per la prima volta, a decorrere dal 1° gennaio 2013. È quanto risulta dal decreto del 6 dicembre 2011 del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 289 del 1° dicembre 2011. In pratica, si tratta di un meccanismo di aggiornamento automatico dei requisiti dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva. Ecco come funziona. Ogni tre anni, l'Istat valuterà la probabilità di vita che rimane a chi ha 65 anni. Se la speranza di vita aumenta, ne deriverà un corrispondente incremento dell'età pensionabile. Va evidenziato che i predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 vengono aggiornati con cadenza biennale (ar-

ticolo 24, comma 13 della manovra Monti). Va notato che questo primo adeguamento basato sulla speranza di vita tra il 2007 e il 2010 è stata pari a 0,4 anni che trasformato in dodicesimi sarebbe dovuto essere cinque mesi. La riduzione a tre mesi è dovuta all'articolo 12, comma 12-ter, del decreto legge 78/2010 che ha stabilito dal gennaio 2013 l'aumento di tre mesi legati alla speranza di vita.

Il quadro normativo

È interessante riportare le varie disposizioni relative agli incrementi della speranza di vita. Occorre partire dall'articolo 22-ter, comma 2, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009 riguardante l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. Per proseguire nel nostro viaggio, rileviamo con le seguenti norme:

■ l'articolo 12, comma 12-bis, del decreto legge n. 78 del 30 luglio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Questa norma ha stabilito la cadenza triennale del predetto

meccanismo di adeguamento da effettuarsi con decreto direttoriale del ministero dell'Economia di concerto con quello del lavoro da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

■ l'articolo 12, comma 12-ter del decreto legge 78/2010 stabilisce che, a decorrere dal 2011, l'Istat renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia; lo stesso comma 12-ter prevede che in caso di frazione di mese l'aggiornamento scatta con arrotondamento al decimale più prossimo e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità.

Vale la pena di verificare come l'incremento di tre mesi della speranza di vita opera nel 2013 sui requisiti di età per la pensione di vecchiaia. Ecco come:

■ 62 anni e tre mesi per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della stessa;

■ 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dal 1° gennaio 2012;

■ 66 anni e tre mesi per i lavoratori dipendenti e autonomi e per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet dell'Esperto risponde sono disponibili per approfondimento testi di legge, circolari, sentenze e interpretazioni di dottrina

www.ilssole24ore.com/espertorisponde

La legge di stabilità. Consente trasferimenti senza oneri per chi ha cessato entro il 30 luglio 2010

Cumulo gratuito retroattivo

La legge di stabilità approvata definitivamente prima della fine del 2012 sembra che abbia lanciato un salvagente a favore di quei dipendenti statali e pubblici che hanno avuto la sgradita sorpresa di dover sborsare somme piuttosto consistenti per il trasferimento dei contributi dai fondi tipo ex Inpdap all'Inps. Sarei interessato a conoscere maggiori dettagli in proposito.

È proprio così. La legge di sta-

bilità 2013 (ex legge finanziaria) ha stabilito, a determinate condizioni, la gratuità del trasferimento dei contributi verso l'Inps. Va subito detto, a scanso di equivoci, che le ricongiunzioni dall'Inps verso altri fondi pensionistici restano onerose.

Vediamo, secondo la legge di stabilità, quando scatta la gratuità del trasferimento dei periodi assicurativi verso l'Inps. Le condizioni sono le seguenti:

- cessazione del rapporto di lavoro con datore statale o pubblico (in particolare ex Inpdap) entro il 30 luglio 2010;
- i periodi assicurativi cumulati con quelli dell'Inps verranno utilizzati per l'ottenimento della pensione di vecchiaia e non quindi per quella di anzianità;
- i requisiti anagrafici e contributivi per questa pensione di vecchiaia sono quelli fissati dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (manovra Monti). Per il 2013, l'età di 66 anni e tre mesi di incremento legati alla speranza di vita per i dipendenti statali e pubblici (comprese le donne) e il requisito minimo contributivo di 20 anni;

■ restano onerosi anche il trasferimento dei contributi verso l'Inps da parte del dipendente statale o pubblico che cessa dal rapporto di lavoro dopo il 30 luglio 2010.

Vi è poi la possibilità di totalizzare i periodi non coincidenti.

In questo caso, la pensione di vecchiaia ottenuta con il cumulo gratuito verrà liquidata in quote distinte, in base ai contributi esistenti presso l'ente di previdenza. Un esempio: con 15 anni di contribuzione Inps e 18 anni di contributi ex Inpdap scatteranno due quote di pensione, una Inps, secondo tale ordinamento, per i 15 anni di contribuzione e la seconda con le regole ex Inpdap per i 18 anni di contribuzione. Infine, per il raggiungimento del diritto alla pensione, i contributi dei diversi enti si sommano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

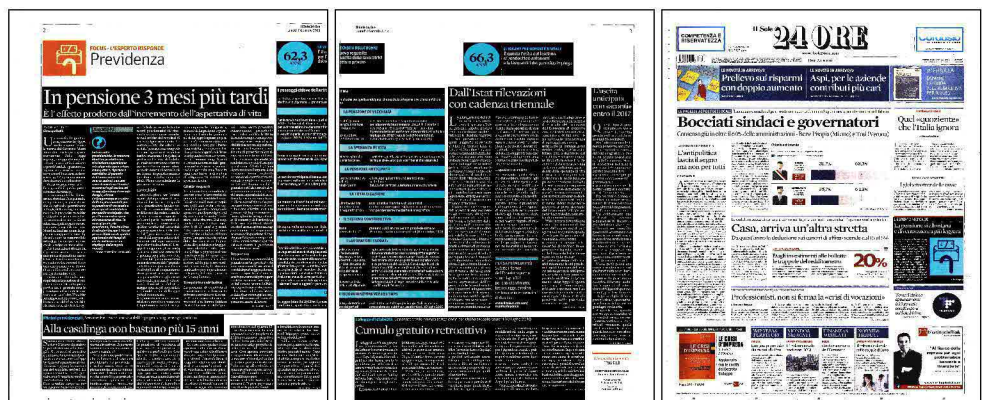
L'ESPERTO RISPONDE

La pensione si allontana e diventa ancora più leggera

La riforma delle pensioni, in vigore dal 2012, mostra solo a partire da quest'anno i suoi veri effetti. Dal 1° gennaio, infatti, sono diventate pienamente operative molte delle misure destinate da un lato ad allungare la permanenza al lavoro e dall'altro ad alleggerire l'importo degli assegni, per effetto del metodo di calcolo contributivo e dell'adeguamento dei coefficienti di conversione. Nello speciale dell'Esperto risponde, il focus sulle nuove regole e i chiarimenti ai dubbi dei lettori.



► In allegato



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quei tasselli mancanti alla buona flexicurity

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Un sistema di tutele per chi perde il lavoro più universale è quanto mai necessario in questo momento di alti tassi di disoccupazione e con la cassa integrazione che continua a crescere. Ben venga quindi la riforma degli ammortizzatori sociali appena entrata in vigore che allarga le coperture ad alcuni contratti, come quelli di apprendistato, e mette a regime gli aiuti a quei settori che fino al 2012 erano "appesi" alle proroghe della cassa in deroga. Ma se da un lato le imprese sono chiamate a finanziare da subito il nuovo sistema, per la piena attuazione della nuova flexicurity bisognerà attendere.

A mancare all'appello sono i tasselli necessari per aiutare la ricollocazione dei disoccupati: non c'è il decreto che dovrebbe rendere più efficace il sistema dei servizi per l'impiego, finora assolutamente deficitario, per rafforzare quel link tra politiche attive e sussidi monetari e abbandonare la logica assistenziale che ha caratterizzato finora gli ammortizzatori sociali. E sono in sospenso gli incentivi per favorire donne e over 50, che prevedono uno sconto del 50% dei contributi per le imprese sulle assunzioni realizzate nel 2012. Tasselli fondamentali per rendere il nuovo sistema davvero efficace.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



SPECIALE/3

Settimanale per la consulenza ai lettori

**RIFORMA A PIENO REGIME**

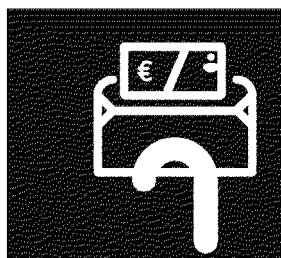
LE PENSIONI NEL 2013

Le lavoratrici dipendenti
del settore privato
ora lasciano l'attività
a 62 anni e tre mesi

Gli uomini, dipendenti
e autonomi, e le donne
del pubblico impiego,
a 66 anni e 3 mesi

La legge di stabilità
«riequilibra»
le ricongiunzioni
verso l'Inps





FOCUS - L'ESPERTO RISPONDE

Previdenza

62,3
ANNI

LA VECCHIAIA DELLE DONNE
È il nuovo requisito
per l'uscita delle lavoratrici
del settore privato

66,3
ANNI

IL REGIME PER UOMINI E STATALI
È questa l'età a cui lasciano
dipendenti ed autonomi
e le lavoratrici del pubblico impiego

In pensione 3 mesi più tardi

È l'effetto prodotto dall'incremento dell'aspettativa di vita

IL QUESTIONARIO



Sul versante previdenziale, la manovra Monti ha prodotto una rivoluzione copernicana introducendo innovazioni, a mio parere, rigorose e restrittive. Il gennaio dell'anno scorso si è aperto, quindi, con una serie di novità mettendo i lavoratori e gli assicurati in una situazione di grande disagio, sia per l'allungamento eccessivo dell'età pensionabile per la pensione di vecchiaia e dei requisiti contributivi per quella anticipata, che per l'incremento legato alla speranza di vita. In base al quale, da quest'anno, l'uscita slitta di ulteriori tre mesi. Vorrei perciò chiedervi un quadro aggiornato dei tempi di uscita dal lavoro e un riepilogo delle regole vigenti.

Mario Mazzoleni - MILANO

PAGINE A CURA DI
Giuseppe Rodà

Un anno fa, il 1° gennaio 2012, entrava in vigore la riforma previdenziale varata dal Governo Monti con il decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, che apportava significative innovazioni sul versante previdenziale e pensionistico, una vera rivoluzione co-

pernicana (l'Inps, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012 ne detta le regole applicative).

Vediamo, a un anno dalla riforma, qual è il quadro previdenziale che emerge.

La riforma, che ha decisamente ritardato l'età per andare in pensione, ha previsto anche deroghe che garantiscono la tutela della previgente normativa. In proposito, va subito notato che esistono una situazione generale e tanti casi specifici, tra i quali i cosiddetti salvaguardati, ai quali la manovra Monti ha lanciato una scialuppa di salvataggio. Chi entro il 31 dicembre 2011 ha maturato il diritto alla pensione può lasciare con la previgente normativa.

Per i contributi riferiti dal 1° gennaio 2012 in poi scatta una quota di pensione calcolata con il sistema contributivo anche nei confronti di coloro che possiedono almeno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995.

I lavoratori che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di quella anticipata a partire dal 1° gennaio 2012 in poi cadono nella rete delle nuove norme restrittive. Va subito sottolineato che il comma 5 dell'articolo 24 del Dl n. 201 del 6 dicembre 2011 abolisce il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici (le finestre) che vengono così assorbiti nell'ambito dei requisiti di accesso al pensionamento. Va notato, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 i soggetti che nei regimi misto e contributivo maturano i requisiti a partire dalla stessa data del 1° gennaio 2012 avranno soltanto

pensione di vecchiaia e anticipata, oltre naturalmente le altre forme di pensionamento (invalidità, inabilità e ai superstiti). Viene così eliminata la pensione di anzianità.

La vecchiaia

Entrano in gioco per l'ottenimento della pensione di vecchiaia i due requisiti anagrafico e contributivo. Inoltre occorre la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, anche all'estero. Eccone i requisiti:

■ 62 anni per le lavoratrici dipendenti, la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della stessa dal 1° gennaio 2012 (62 anni e 3 mesi dal 2013 per effetto dell'aumento della speranza di vita; vedi articolo a fianco). Il requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita secondo l'articolo 12 del Dl 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

■ 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dal 1° gennaio 2012 (63 anni e 9 mesi dal 2013 per l'incremento della speranza di vita). Il requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorre-

re dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento in base alla speranza di vita.

Gli altri requisiti

Per i lavoratori dipendenti e autonomi e per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni il nuovo requisito di 66 anni di età, a decorrere dal 1° gennaio 2012, corrisponde a quello previgente di 65 anni considerando l'abolizione delle finestre. Dal 2013, per la speranza di vita, il requisito è di 66 anni e 3 mesi. L'Inps precisa nella circolare 35/2012 che nulla è modificato per età anagrafica e disciplina delle decorrenze per la pensione di vecchiaia per i soggetti non vedenti (articolo 1, comma 6, Dlgs n. 503/1992; circolare Inps n. 65 del 1995) e per gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento (articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 503/1992; circolare Inps 65 del 1995) (si veda articolo a fianco).

Il requisito contributivo

La pensione di vecchiaia si può ottenere con il requisito minimo contributivo di 20 anni. Va notato, però, che per i lavoratori che hanno iniziato l'attività lavorativa dal 1° gennaio 1996, senza possedere contribuzione precedente, per i quali si applica il sistema di calcolo completamente contributivo, viene prevista la possibilità di accedere al pensionamento prima dei 70 anni, a con-



dizione di poter far valere almeno 20 anni di anzianità contributiva con una pensione pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale Inps. All'età di 70 anni si prescinde dall'importo della pensione, ferma restando un'anzianità contributiva minima di 5 anni. Per chi ha iniziato l'attività lavorativa dal 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo interamente contributivo) vi è anche la possibilità di accedere al pensionamento a 63 anni di età, a condizione che possiedano almeno 20 anni di contribuzione effettiva con una pensione di importo non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale. Il comma 9 dell'articolo 24 della manovra Monti stabilisce che l'accelerazione del raggiungimento del requisito di accesso della pensione di vecchiaia all'età di 67 anni per tutti i lavoratori avverrà a partire dal 2021 contro la previsione precedente del 2026.

Decorrenza

L'Inps (messaggio n. 1405 del 25 gennaio 2012) ha precisato che la decorrenza della pensione di vecchiaia per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 in poi scatta dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito, anagrafico o contributivo a condizione che a tale data si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro dipendente anche all'estero.

I passaggi chiave della riforma

La stretta, sia per la pensione di vecchiaia che per quella anticipata, che sostituisce la pensione di anzianità ora abolita, è in vigore dal 1° gennaio 2012.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Per la pensione di vecchiaia, a partire dal 1° gennaio 2012 si è allungata l'età richiesta sia per gli uomini che per le donne ed inoltre viene stabilito il requisito minimo contributivo di 20 anni. Il requisito per le lavoratrici impiegate nel settore privato, nel 2012 è di 62 anni; dal 2013 è di 62 anni e tre

mesi per l'aumento dell'aspettativa di vita; per le lavoratrici autonome nel 2012 è di 63 anni e 6 mesi; 63 anni e 9 mesi dal 2013; per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per le lavoratrici del pubblico impiego, dal 2012 il requisito è di 66 anni di età, diventato 66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2013

LA SPERANZA DI VITA

I requisiti anagrafici subiscono un incremento legato alla speranza di vita (tre mesi dal 2013) per uomini e donne.

L'aumento riguarda anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata e per i benefici assistenziali

LA PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata si basa sul requisito contributivo superiore ai 40 anni, prescindendo dall'età. Precisamente, per il 2013, il requisito è di 42 anni

e 5 mesi per gli uomini, e 41 anni e 5 mesi per le donne. Dal 2014 si verifica l'ulteriore aumento di un mese

LA TOTALIZZAZIONE

La manovra Monti ha eliminato il limite dei tre anni per totalizzare i periodi assicurativi non coincidenti. Restano confermati i requisiti di 65

anni di età e il minimo di 20 anni di contribuzione oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il calcolo della pensione con il sistema contributivo scatta per i contributi versati dal 1°

gennaio 2012 anche per chi possiede almeno 18 anni di contribuzione entro il 31 dicembre 1995

I LAVORATORI ESODATI

Tra chi lascia il lavoro con le vecchie regole, i lavoratori salvaguardati, sono inclusi gli esodati. Per lavoratore esodato in senso stretto si intende quello che ha avuto la risoluzione del rapporto di lavoro precedente il 31-12-2011 per effetto di accordi individuali sottoscritti anche secondo gli articoli 310, 411 e 412-ter del Cpc o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Occorre, però, che:

- la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi (comunicazioni obbligatorie

agli ispettorati del lavoro) o a soggetti equipollenti; • il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi partendo dal 6-12-2011. Questo significa che la decorrenza della pensione (finestra) deve scattare entro il 6-12-2013 tenendo conto che la finestra si apre per i lavoratori dipendenti trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei relativi requisiti pensionistici. La legge di stabilità ha poi previsto altri beneficiari a condizioni più favorevoli

LE RICONGIUNZIONI VERSO L'INPS

La legge di stabilità 2013 ha riconosciuto, a determinate condizioni, la gratuità del trasferimento dei periodi

assicurativi verso l'Inps per i rapporti di lavoro con datore statale o pubblico cessati entro il 30 luglio 2010

Dall'Istat rilevazioni con cadenza triennale

L'allungamento della vita media, che si traduce nella speranza di vita, presenta aspetti positivi per uomini e donne, ma determina delle ricadute negative sul piano previdenziale. I requisiti anagrafici (cioè l'età) stabiliti dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 subiscono un incremento legato alla speranza di vita (già tre mesi dal 1° gennaio 2013) sia per gli uomini che per le donne, anche se le donne godono di un allungamento della vita media superiore a quello dell'uomo. Va subito evidenziato che tale aumento riguarda anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata (la vecchia pensione di anzianità per intenderci meglio).

L'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi alla speranza di vita è scattato per la prima volta, a decorrere dal 1° gennaio 2013. È quanto risulta dal decreto del 6 dicembre 2011 del ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 289 del 1° dicembre 2011. In pratica, si tratta di un meccanismo di aggiornamento automatico dei requisiti dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva. Ecco come funziona. Ogni tre anni, l'Istat valuterà la probabilità di vita che rimane a chi ha 65 anni. Se la speranza di vita aumenta, ne deriverà un corrispondente incremento dell'età pensionabile. Va evidenziato che i predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 vengono aggiornati con cadenza biennale (ar-

ticolo 24, comma 13 della manovra Monti). Va notato che questo primo adeguamento basato sulla speranza di vita tra il 2007 e il 2010 è stata pari a 0,4 anni che trasformato in dodicesimi sarebbe dovuto essere cinque mesi. La riduzione a tre mesi è dovuta all'articolo 12, comma 12-ter, del decreto legge 78/2010 che ha stabilito dal gennaio 2013 l'aumento di tre mesi legati alla speranza di vita.

Il quadro normativo

È interessante riportare le varie disposizioni relative agli incrementi della speranza di vita. Occorre partire dall'articolo 22-ter, comma 2, del decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009 riguardante l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. Per proseguire nel nostro viaggio, rileviamo con le seguenti norme:

■ l'articolo 12, comma 12-bis, del decreto legge n. 78 del 30 luglio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010. Questa norma ha stabilito la cadenza triennale del predetto

meccanismo di adeguamento da effettuarsi con decreto direttoriale del ministero dell'Economia di concerto con quello del lavoro da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

■ l'articolo 12, comma 12-ter del decreto legge 78/2010 stabilisce che, a decorrere dal 2011, l'Istat renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia; lo stesso comma 12-ter prevede che in caso di frazione di mese l'aggiornamento scatta con arrotondamento al decimale più prossimo e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità.

Vale la pena di verificare come l'incremento di tre mesi della speranza di vita opera nel 2013 sui requisiti di età per la pensione di vecchiaia. Ecco come:

■ 62 anni e tre mesi per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive della stessa;

■ 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dal 1° gennaio 2012;

■ 66 anni e tre mesi per i lavoratori dipendenti e autonomi e per le lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER SAPERNE DI PIÙ

Sul sito internet dell'Esperto risponde sono disponibili per approfondimento testi di legge, circolari, sentenze e interpretazioni di dottrina

www.ilsole24ore.com/espertorisponde



Minimi previdenziali. Servirebbe una pronuncia dell'Inps per sciogliere ogni dubbio

Alla casalinga non bastano più 15 anni

Sono una casalinga. Ho lasciato il lavoro dipendente per dedicarmi alla famiglia. Ho 15 anni di contribuzione come lavoratrice dipendente maturata entro il 1992 in vista della pensione di vecchiaia al raggiungimento anche del requisito dell'età. La riforma stabilisce dal 1° gennaio 2012 il requisito minimo contributivo dei 20 anni. Una sgradita sorpresa per me e per moltissime altre casalinghe che si trovano nella stessa situazione. Si possono cambiare le carte in tavola in questa maniera?

Tra le diverse problematiche sollevate sul versante previdenziale e pensionistico dalla manovra Monti va registrata anche la penosa situazione della lettrice e di coloro che entro il 1992 possedevano almeno 15 anni di contribuzione oppure risultavano autorizzati ai versamenti volontari per l'ottenimento della pensione di vecchiaia al compimento del previsto requisito anagrafico. In particolare, si tratta di casalinghe che dopo aver lavorato per 15 anni, oppure anche prima ottenendo l'autorizzazione ai versamenti volontari entro il 1992, per vari motivi, sono rientrate tra le mura domestiche in attesa del compimento dell'età pensionabile per l'ottenimento della tanto sospirata pensione di vecchiaia.

Le cose sono andate bene a partire dalla riforma Amato del 1992 e fino alla riforma Dini del 1995. Con la manovra Monti, che stabilisce il requisito minimo contributivo di 20 anni per la pensione di vecchiaia, a nostro parere, sorge il problema consistente nel fatto se ancora esiste la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con il predetto requisito minimo contributivo dei 15 anni. Finora l'Inps non risulta si sia espresso su tale perplessità. L'atteggiamento negativo dell'Istituto potrebbe essere dedotto dalla propria circolare n. 35 del 14 marzo 2012. Con questa circolare l'Inps, nel dare attuazione alla manovra Monti, salva due posizioni per quanto riguarda l'età anagrafica e le decorrenze per la pensione di vec-

chiaia affermando che nulla è modificato per:

- non vedenti (articolo 1, comma 6, Dlgs n. 503/1992 e circolare Inps n. 65/1995);
- invalidi in misura non inferiore all'80% (articolo 1, comma 8, Dlgs 503/1992 e circolare Inps 65 del 1995).

Nella circolare 35/2012 non si parla affatto del requisito contributivo dei 15 anni. Molto probabilmente l'Inps ritiene che la manovra Monti abbia abrogato implicitamente la norma precedente che prevedeva la possibilità di andare in pensione di vecchiaia con il requisito minimo contributivo dei 15 anni. Se così fosse, sarebbe opportuna una precisazione.

L'uscita anticipata con «sconti» entro il 2017

Questo tipo di pensionamento sostituisce la vecchia pensione di anzianità con 40 anni di contributi.

Per l'ottenimento della nuova pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, prevista dal comma 10 dell'articolo 24 della manovra Monti, occorre nel 2012 il possesso del seguente requisito contributivo:

- 42 anni e 1 mese per gli uomini a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- 41 anni e 1 mese per le donne sempre a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Per uomini e donne, si verifica un ulteriore aumento di 1 mese nel 2013 e 2014, oltre all'adeguamento della speranza di vita.

Va evidenziato che l'articolo 6, comma 2-quater del Milleproroghe stabilisce che la penalizzazione prevista quando il lavoratore e la lavoratrice accedono alla pensione anticipata a un'età inferiore ai 62 anni non scatta limitatamente ai soggetti che maturano il predetto requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017.

Viene però posta una precisa condizione e cioè che l'anzianità contributiva deve derivare esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

A questi fini, quindi, non vengono considerati i periodi di cassa integrazione straordinaria, i contributi volontari, quelli per il riscatto del corso legale di laurea e i contributi figurativi per disoccu-

pazione indennizzata.



La legge di stabilità. Consente trasferimenti senza oneri per chi ha cessato entro il 30 luglio 2010

Cumulo gratuito retroattivo

La legge di stabilità approvata definitivamente prima della fine del 2012 sembra che abbia lanciato un salvagente a favore di quei dipendenti statali e pubblici che hanno avuto la sgradita sorpresa di dover sborsare somme piuttosto consistenti per il trasferimento dei contributi dai fondi tipo ex Inpdap all'Inps. Sarei interessato a conoscere maggiori dettagli in proposito.

È proprio così. La legge di stabilità 2013 (ex legge finanziaria) ha stabilito, a determinate condizioni, la gratuità del trasferimento dei contributi verso l'Inps. Va subito detto, a scanso di equivoci, che le ricongiunzioni dall'Inps verso altri fondi pensionistici restano onerose.

Vediamo, secondo la legge di stabilità, quando scatta la gratuità del trasferimento dei periodi assicurativi verso l'Inps. Le condizioni sono le seguenti:

- cessazione del rapporto di lavoro con datore statale o pubblico (in particolare ex Inpdap) entro il 30 luglio 2010;
- i periodi assicurativi cumulati con quelli dell'Inps verranno utilizzati per l'ottenimento della pensione di vecchiaia e non quindi per quella di anzianità;
- i requisiti anagrafici e contributivi per questa pensione di vecchiaia sono quelli fissati dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (manovra Monti). Per il 2013, l'età di 66 anni e tre mesi di incremento legati alla speranza di vita per i dipendenti statali e pubblici (comprese le donne) e il requisito minimo contributivo di 20 anni;
- restano onerosi anche il trasferimento dei contributi verso l'Inps da parte del dipendente statale o pubblico che cessa dal rapporto di lavoro dopo il 30 luglio 2010.

Vi è poi la possibilità di totalizzare i periodi non coincidenti. In questo caso, la pensione di vecchiaia ottenuta con il cumulo gratuito verrà liquidata in quote distinte, in base ai contributi esistenti presso l'ente di previdenza. Un esempio: con 15 anni di contribuzione Inps e 18 anni di contributi ex Inpdap scatte-

ranno due quote di pensione, una Inps, secondo tale ordinamento, per i 15 anni di contribuzione e la seconda con le regole ex Inpdap per i 18 anni di contribuzione. Infine, per il raggiungimento del diritto alla pensione, i contributi dei diversi enti si sommano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMMIGRAZIONE**Sanatoria last minute
entro il 31 gennaio**

► pagina 14

Immigrazione. Chi ha pagato il contributo senza inviare la domanda può rimediare entro il 31 gennaio

Sanatoria ai supplementari

Dopo l'invio dell'istanza bisogna provvedere ai successivi passaggi

Lavoro**Alessandro Rota Porta**

Ultime settimane per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri da parte dei datori che non abbiano perfezionato l'istanza. Intanto è iniziata la trattazione delle richieste pervenute nei termini.

In stand by

Come già accaduto in passato, anche per la procedura di emersione del lavoro irregolare degli stranieri che si è conclusa lo scorso 15 ottobre, il ministero dell'Interno - con la circolare 7529 del 14 dicembre 2012 - ha riaperto i termini per quei datori di lavoro che avevano versato il contributo forfettario di 1.000 euro senza aver poi fatto seguire l'istanza al sistema informatico dell'Interno: per completare l'emersione c'è tempo fino al 31 gennaio 2013. Secondo i dati del Viminale, i fascicoli in sospeso ammontano a circa 3mila, su un totale di 135mila.

«Si tratta soprattutto dei casi in cui non si trova corrispondenza tra il versamento dei mille euro effettuato tramite l'F24 e la dichiarazione di emersione - spiega Angelo Mandarinò, direttore centrale per le Politiche di immigrazione e asilo del ministero dell'Interno -. Molte situazioni potranno essere risolte in prefettura in sede di convocazione. Con la circolare di dicembre, il ministero ha cercato di venire in soccorso a chi magari si è sbagliato nella fase di invio o non ha fatto in tempo a completare la pratica. Abbiamo an-

che invitato le prefetture a dare il massimo risalto a quest'ultima possibilità, convocando i consigli territoriali per l'immigrazione. Per ora sono arrivate 64 istanze di cui 52 relative al lavoro domestico».

Il contributo

Il pagamento del contributo costituiva peraltro una delle condizioni essenziali per poter presentare la dichiarazione di emersione e andava corrisposto per ciascun lavoratore straniero da regolarizzare (presente in Italia almeno dal 31 dicembre 2011). L'importo - si ricorda - non solo non è deducibile dal reddito ma non è di per sé sufficiente a preservare il datore dai reati e dagli illeciti amministrativi relativi alle violazioni connesse all'impiego irregolare del lavoratore extracomunitario. E non è rimborsabile nell'ipotesi di mancata presentazione dell'istanza ovvero in caso di esito negativo della procedura di sanatoria.

L'istanza

Ma come fare per recuperare in corsa la regolarizzazione? In primo luogo, i datori di lavoro in questione possono accedere al sistema web dell'Interno senza necessità di registrarsi (<https://nullaostalavoro.interno.it>) ma utilizzando il codice fiscale o la partita Iva riportata sul modello F24 di versamento e il numero di documento identificativo del lavoratore come password. Effettuato l'accesso al sistema, sarà possibile compilare alternativamente i modelli Em-Dom oppure Em-Sub (a seconda che l'emersione riguardi un rapporto di lavoro domestico o altre tipologie di lavoro subordinato). Il modulo Em-Dom è utilizzabile non solo dai privati persone fisiche ma anche da particolari categorie di persone giuridiche (ad esempio le comunità religiose o le case famiglia). La

domanda potrà essere salvata oppure inviata direttamente al sistema dell'Interno: a quel punto sarà possibile seguirne l'iter accedendo alla sezione "verifica stato pratica".

Le altre fasi

Completato l'invio, anche i "ritardatari" dovranno ottemperare agli altri step previsti dal Dlgs 109/2012 e dal Dm del 29 agosto 2012. Gli adempimenti si differenziano a seconda che ci si trovi o meno nell'ambito del rapporto di lavoro domestico. In quest'ultimo caso le procedure si presentano più snelle perché sarà l'Inps a recapitare agli interessati i modelli Mav per il versamento dei contributi.

Viceversa, il datore dovrà regolarizzare, secondo le differenti tempistiche previste, la posizione contributiva, assicurativa e fiscale del lavoratore extracomunitario: si ritiene che - con riferimento alle posizioni regolarizzabili entro il prossimo 31 gennaio - i termini già scaduti possano essere considerati come differiti a tale data, salvo ulteriori diverse disposizioni: si pensi ad esempio che il versamento delle ritenute fiscali per l'arco temporale pregresso del rapporto di lavoro oggetto di emersione (dalla data di assunzione e comunque per un periodo minimo non inferiore a sei mesi) doveva essere effettuato entro il 16 novembre scorso.

Non va altresì dimenticato che, oltre a dover dimostrare di aver sostenuto gli oneri descritti nonché di aver corrisposto la regolare retribuzione secondo le disposizioni dettate dai Ccnl, all'atto della convocazione presso lo Sportello unico, verrà anche verificata la regolarità contributiva dei datori di lavoro interessati, indispensabile al perfezionamento della pratica. Sul punto va detto che è già parti-

ta la "fase due" con l'esame, da parte degli Uffici competenti, delle domande presentate nei termini (circa 22mila - secondo il Viminale - sono le pratiche già definite).

In particolare, lo Sportello unico richiederà a Inps, Inail e Cassa edile (nei casi dove è dovuta la relativa contribuzione) l'emissione di un Durc ad hoc, dal quale si evinca la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali previsti per i lavoratori destinatari del procedimento di emersione.



La check list e il primo bilancio

I documenti che datore e lavoratore devono esibire al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno

LA CHECK LIST

LAVORO DOMESTICO



Modelli Mav inviati dall'Inps, attestanti il pagamento della contribuzione fino all'ultimo trimestre scaduto al momento della convocazione

LAVORO NON DOMESTICO



- Dichiarazione attestante il corretto adempimento degli obblighi fiscali pregressi, a partire dalla data di assunzione (almeno sei mesi);
- Denunce mensili Uniemens (o, in caso di aziende agricole, denunce trimestrali Dmag)

GENERALITÀ DEI RAPPORTI



- Documento valido di identità (o passaporto per il lavoratore)
- Documentazione di organismi pubblici attestante la presenza del lavoratore in Italia almeno al 31 dicembre 2011
- Marca da bollo di 14,62 euro (estremi nella domanda emersione)
- Attestazione del pagamento della retribuzione dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare o per almeno sei mesi, nella misura indicata dai Ccn
- Documentazione che dimostri la disponibilità dell'alloggio per lo straniero (ad esempio: contratto di affitto) e certificato di idoneità alloggiativa dell'immobile (o ricevuta relativa alla richiesta)

L'ALLOGGIO



Chi concede alloggio al lavoratore straniero regolarizzato deve, entro 48 ore dall'invio della domanda, effettuare la comunicazione di ospitalità all'autorità di pubblica sicurezza

LA SITUAZIONE

I numeri dell'emersione

22mila

Le istanze di emersione presentate entro i termini e già definite

6mila

Le istanze di emersione che hanno avuto esito negativo

6mila

Le istanze di emersione che necessitano di ulteriore documentazione

3mila

Casi per cui non si trova corrispondenza tra versamento del contributo forfettario e presentazione della domanda

Decreto flussi non stagionali. Accesso fino al 30 giugno

Ancora libero il 70% delle ultime quote

Rossella Cadeo

Ha quasi sei mesi tempo lo straniero - in possesso dei requisiti di legge - che intenda entrare o restare a titolo definitivo in Italia in base all'ultimo decreto flussi non stagionali.

Il decreto del presidente del Consiglio del 16 ottobre scorso ha dato questa possibilità a un totale di 13.850 stranieri, quota che si va sommare a quella fissata dal Dpcm del 13 marzo 2012 per i lavoratori stagionali (altre 39mila unità).

«Si tratta di un numero d'ingressi volutamente limitato - commenta Angelo Malandrino, direttore centrale per le Politiche di immigrazione e asilo del ministero dell'Interno - e

LA RIPARTIZIONE

La maggior parte è destinata alla conversione di permessi per altri motivi in permessi di soggiorno per lavoro autonomo e subordinato calibrato al fabbisogno occupazionale attuale. In una fase economicamente difficile come questa che stiamo attraversando, i primi a risentire della crisi e a essere espulsi dal mercato del lavoro sono ovviamente gli stranieri e si è quindi ritenuto giusto lasciare le minori opportunità rimaste a chi già è presente sul territorio».

La maggior parte di questi 13.850 posti (11.750) riguarda la possibilità di convertire altre tipologie di permesso (ad esempio di studio) in permessi di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato.

Altre 4mila quote sono destinate ai cittadini stranieri che abbiano completato i programmi di formazione e istruzione nel Paese di origine. Poi ci sono 2mila quote per lavoro autonomo riservate a cittadini stranieri residenti all'estero.

Infine cento possono essere attribuite ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori (fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza) residenti in Sud America (Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile).

Quanto alla tempistica, la

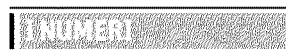
procedura è aperta dal 7 dicembre scorso mentre l'inoltro della istanza è consentito fino al prossimo 30 giugno.

Le richieste possono essere presentate solo telematicamente tramite l'apposito link sul sito del ministero dell'Interno (www.interno.it) secondo le modalità indicate dalla circolare congiunta Interno-Lavoro del 26 novembre scorso. In sintesi si compila uno degli otto moduli disponibili sul sito (la modulistica è differenziata secondo la situazione del soggetto interessato) e si procede all'inoltro automatico. Un manuale utente e un servizio di help desk sono consultabili per eventuali dubbi del navigatore.

Le domande vengono trattate in base all'ordine cronologico di presentazione: le quote per lavoro subordinato previste dal decreto saranno poi ripartite dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione e in linea con i fabbisogni sul territorio.

Se la domanda è accettata, il datore di lavoro dovrà quindi presentarsi presso lo Sportello Unico con la proposta di contratto di soggiorno, da sottoscrivere con il lavoratore e valida come impegno all'assunzione.

Anche se l'operazione flussi è già partita e i posti non sono numerosi, c'è ancora ampio spazio per "conquistare" una di queste quote flussi: finora, a un mese dall'avvio dell'operazione, sono state presentate appena 4mila domande (meno del 30% delle autorizzazioni "stanziare"). «Sebbene sia basata sull'ordine cronologico, quest'operazione non ha le caratteristiche di un vero e proprio click day - puntualizza Malandrino -. Le quote programmate sono sufficienti a soddisfare la domanda potenziale e l'arco di tempo concesso per presentare l'istanza consente di evitare qualsiasi tipo di rincorsa».



13.850

Il totale

Il numero di quote messe a disposizione dall'ultimo decreto flussi d'ingresso non stagionali (Dpcm del 16 ottobre 2012 e circolare del 26 novembre 2012)

11.750

Conversioni

La maggior parte delle quote è destinata alla conversione di altre tipologie di permessi in permessi di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato. Altri 4mila interessano i cittadini stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nel Paese d'origine (questa quota era già prevista dal Dpcm del 13 marzo 2012)

3.959

Primo bilancio

Nella prima settimana di gennaio 2013, a poco meno di un mese dall'apertura dell'operazione, risultano inviate circa 4mila domande, ossia il 28% dei "permessi" resi disponibili dal Dpcm

1.780

Lavoro subordinato

La maggior parte delle domande presentate nel primo mese riguarda la conversione di permessi stagionali in permessi di lavoro subordinato non stagionale. Per altre 1.234 richieste si è trattata di conversione di permessi di studio in permessi di lavoro subordinato

364

Formati all'estero

Una minima parte di domande (364) è stata originata dai cittadini stranieri formati all'estero. Altre 258 derivano dalla richiesta di conversione di permessi di studio in permessi di lavoro autonomo

ELZEVIRO

Pensionato, salvaci tu

A patto che tu abbia il buongusto di non vivere molto, così non gravi sul bilancio dello Stato... Una modesta proposta in racconto semiserio di fantaeconomia

di **Ermanno Cavazzoni**

L'Italia potrebbe essere salvata dai pensionati. Come? mi si dirà. Prendiamo a titolo d'esempio uno statale o un dipendente di una pubblica amministrazione, tanto per semplificare. A costui per tutta la vita hanno trattenuto una parte dello stipendio e l'hanno accumulato nel fondo pensioni; supponiamo che quando questo statale compie 65 anni vada in pensione (a prescindere dalla riforma Fornero); così cominciano a restituirgli a rate, mese per mese, quello che gli han trattenuto, in modo che lo statale continui ad avere uno stipendio e non finisca barbone vagabondo squattrinato, o non finisca a carico dei figli che poi lo maledirebbero e lo caccerebbero al ricovero di mendicizia. Lo Stato in pratica ha fatto una scommessa: gli ha trattenuto quel tanto che corrisponde all'aspettativa di vita, che oggi più o meno è 84 anni; cioè un cittadino maschio di 65 anni si prevede che sopravvivrà e percepirà la pensione per circa 19 anni. C'è chi vive di più, c'è chi vive di meno, ma i due casi fan media. Adesso che siamo in un momento di grave crisi economica, un buon cittadino che abbia a cuore le sorti dello Stato, cosa potrebbe fare? beh, dovrebbe decedere nel momento in cui va in pensione, o nelle settimane successive; comunque entro qualche mese se ha ancora alcune faccende da sbrigare. Lo Stato potrebbe incamerare la pensione che in tal modo non vien pagata; se si moltiplicano 19 anni per il numero dei pensionati, lo Stato incamererebbe una cifra enorme, che potrebbe risanare i bilanci, portare lo spread a parità e rilanciare l'economia, facendo ad esempio subito ponti su tutti gli stretti, aumentando il numero delle autostrade e dei trafori, facendo una rotonda a ogni crocevia, il che significa posti di lavoro, più auto vendute, perché ponti, autostrade e rotonde suscitano nel cittadino la brama dell'auto nuova eccetera.

Ma come garantire il decesso al momento della pensione? Uno Stato serio e coscienzioso non può spingere i pensionati al suicidio, ad esempio con una sottile propaganda che getti il pensionato nella prostrazione morale, presentando (ad esempio) il pensionato come uno schifoso nullafacente che intralcia la vita lavorativa, ingombra gli autobus e le metropolitane in un inutile andirivieni, occupa le panchine dei parchi pubblici nell'eserci-

zio del voyeurismo, delle molestie sessuali, della pedofilia. Se la società guarda il pensionato come una minaccia, nell'arco di qualche mese il pensionato avrà un crollo, che si ripercuoterà sul sistema cardiovascolare e nervoso, e lo porterà ad estinguersi. Questo è un metodo, che tuttavia implica un grosso investimento nella campagna pubblicitaria, senza garanzie di riuscita, perché un pensionato può ostinarsi a restare in vita, accanito e protervo, senza pensare all'utilità collettiva del suo decesso. Spiace dirlo, ma molti pensionati maturano in breve tempo uno spirito anarcoide e antistatale che si fa beffa del disavanzo e dello spread; e molti pensionati non considerano neppure l'ottantaquattresimo anno come termine ultimo concesso e vivono molto oltre allegramente nella baldoria e nello sperpero, senza neanche affidare i risparmi alle banche, le quali potrebbero avvantaggiarsene a beneficio loro e della finanza nazionale. C'è da dire che molti pensionati nel loro vuoto girovagare vengono travolti dalle auto in corsa già al primo anno della pensione; altri cadono per inavvertenza dalle scale o dalle finestre, o restano fulminati dagli elettrodomestici, i quali per via della scarsa pensione sono in genere vecchi e pericolosi. Ma per l'economia di uno Stato anche questo non basta: molti pensionati, anche se percorsi dalla corrente elettrica o schiacciati da un filobus, dimostrano una tal pervicacia, una scorza talmente coriacea e insensibile, che continuano come nulla fosse la bellavita, a danno del pubblico erario e delle casse dell'Inps. Si noti tra l'altro che un pensionato schiacciato o fulminato o comunque danneggiato, viene a gravare sul servizio sanitario, anche se spesso il pensionato finge, ad esempio finge un tremito dopo una scossa a 220 volt, o finge difficoltà motorie dopo aver subito il passaggio del tram; quando tutti sanno che un pensionato si rialza pressoché indenne e poi va a spassarsela assieme ai colleghi, ad esempio a osservare e commentare i lavori stradali, le macchine da sterro in funzione qui e là per la città, o a importunare le baby-sitter nei giardinetti, o ad accompagnare allegramente il cane a pisciare e defecare nei punti strategici della città.

Negli ambienti governativi europei si è pensato ad alcune misure mirate, proposte in particolare per gli Stati in difficoltà: i quali dovrebbero mantenere tra loro uno stato di guerra endemica lungo i confini; la novi-

tà della proposta sarebbe che al fronte ci andranno i pensionati e non i giovanotti in età di leva. Se cade un giovanotto di leva lo Stato non se ne avvantaggia perché il giovanotto non ha fatto in tempo a versare contributi per il fondo pensioni; mentre se cade un pensionato, ad esempio una settimana dopo l'andata in pensione, lo Stato s'incamera i 19 anni di speranza di vita; se la guerra è sanguinosa e i pensionati caduti son molti lo Stato si risolveva in misura direttamente proporzionale. Quindi ad esempio se l'Italia aprisse le ostilità con la Grecia e i due Stati mandassero al fronte solo contingenti di pensionati, per la Grecia sarebbe la salvezza economica e per l'Italia un indubbio vantaggio; potrebbe partire da Brindisi un contingente di pensionati ed esodati di fresca nomina, che potrebbe attaccare Corfù, difeso da pensionati greci equivalenti. Occorrerebbe a tal fine alimentare l'amor di patria, lo sprezzo dei pericoli, l'eroismo estremo, promettendo medaglie in memoria e l'immortalità della gloria, onde avere feroci eccidi, da una parte e dall'altra; è interesse di entrambi i belligeranti concludere con un nulla di fatto, i sopravvissuti tornano nelle loro posizioni, onde sia necessario mandare altre truppe di pensionati o pensionandi, che possono restare in trincea preda del cimurro, della dissenteria, del colera, della scabbia, e poi delle complicazioni, come polmonite, pleurite, setticemia, necrosi eccetera. Per risparmiarli, le truppe potrebbero impiegare principalmente il gas, che costa poco e crea decessi democratici equamente distribuiti; anche l'arma bianca è conveniente, tenuto conto che un pensionato la preferisce alla moderna tecnologia elettronica. Si è calcolato che uno scontro cruento a Missolonghi, dove siano inviati tutti i pensionati en-





trati in pensione negli ultimi sei mesi, alzerebbe il Pil di quattro punti. E darebbe al pensionato il gusto di una fine utile, e la riconoscenza della patria.

C'è il problema delle vedove, che come si sa hanno diritto alla reversibilità della pensione; le vedove sono un grave problema perché campano a lungo, 88 anni di speranza di vita, e non demordono; la speranza è in crescita permanente; si noti che le vedove resistono anche a correnti di 360 volt, o al gas dei fornelli rimasti per inavvertenza aperti, o all'impatto di un'auto che proceda a 60 chilometri l'ora. Si pensava negli ambienti ministeriali di mandare pure le vedove in guerra, ad esempio per i lavori più leggeri di sminamento del territorio o disinnescio di granate inesplose. Anche se converrebbe ingaggiare in anticipo le mogli dei pensionati in quanto prossime vedove, e impiegarle per fiutare i gas asfissianti come la cloropicrina, i gas nervini come il sarin, il soman, il tabun, e i gas vescicanti (iprite e lewisite) e altri gas tossici di largo impiego bellico; nonché per testare i terreni radioattivi a intensa emissione di raggi gamma, data la loro forte e invulnerabile costituzione. Tuttavia non si è escluso in sede europea uno stato di blanda belligeranza lungo tutti i confini interni dell'Unione, in modo che quando si annunci una prossima crisi economica possano essere immediatamente mobilitate e spedite le truppe di pensionati, senza aspettare un *casus belli*, o la dichiarazione di guerra o altri indugi di natura burocratica. Anche le banche concordano con questa politica previdenziale, purché si obblighino i pensionati ad aprire mutui a tasso variabile. Questa guerra permanente dovrebbe restare interna all'Unione europea; perché un conflitto con una potenza vicina avvantaggerebbe quella potenza, nel caso abbia un analogo sistema previdenziale. Se la potenza vicina manda in guerra giovani di leva, ciò sarà di enorme vantaggio per l'Unione Europea che potrà così far abbattere a costo zero i propri pensionati, mandati in tal caso all'attacco solo con baionette, coltelli da cucina, mezzelune, forchette e temperini, di cui il pensionato sarebbe tenuto ad armarsi a sue spese. Vedove e baby pensionate li precederanno sui campi minati, attraverso le recinzioni elettrificate e ovunque si debba correre, senza speranza né utilità, sotto il fuoco delle mitragliatrici nemiche. Per ogni vedova caduta sono mediamente 350 mila euro incamerati. Ogni diecimila vedove sono 3 miliardi e 500 milioni; si aggiungano gli scapoli, i vedovi... Sono guerre dove non si fan prigionieri, è antieconomico, graverebbero sul bilancio statale, si arrenderebbero tutti, abbassando di nuovo il Pil.

PRESE IN GIRO

È solo un bluff
quel giorno
di paternitàI LIMITI DELLA NORMA VOLUTA
DA FORNERO: SOLDI BUTTATI

di Caterina Soffici

Questa è la ciliegina sulla torta. L'ultima presa in giro che la ministra Elsa Fornero lascia in eredità al paese. Parliamo del decreto che stabilisce un giorno di paternità obbligatoria per i neo papà del 2013, 2014 e 2015. Che significano 24 ore di paternità obbligatoria? Il solo concetto è ridicolo. Se l'intento era quello di aiutare le madri, è uno sfottò.

Se invece l'intento era di influire sulla mentalità tipicamente italiana, dove la maternità pesa quasi esclusivamente sulle spalle delle donne, allora il decreto oltre che inutile è pure dannoso. L'obbligo delle 24 ore a casa è niente più che un giorno di vacanza retribuito (per la precisione se ne possono chiedere anche altri due di congedo facoltativo). E durante quelle 24 ore il novello padre potrà ripulirsi la coscienza per tutti gli altri giorni in cui invece non ci sarà.

Se infine si cercava veramente di dare la possibilità ai padri di occuparsi della famiglia, allora si doveva fare come nella Germania della Merkel, dove si possono prendere fino a 12 mesi di congedo al 67 per cento di retribuzione. Oppure come la Norvegia dove i mesi sono 3 al 100 per cento. O come la Svezia, veri pionieri del campo, dove già siamo a 2 mesi di congedo obbligatorio all'80 per cento dello stipendio e si discute se non sia il caso di portarlo a 3. Un giorno è una minuscola foglia di fico per poter dire: abbiamo fatto il possibile, perché di soldi non ce n'erano. Ma i soldi, come abbiamo capito fin troppo bene, quando si vuole si trovano. Vedi i 50 milioni per l'editoria stanziati semiclandestinemente dal governo Monti pochi giorni prima di Natale.

Il decreto entrerà in vigore in questi giorni, probabilmente la settimana prossima, quando la Corte dei Conti darà l'ok anche ai fondi per i voucher destinati alla conciliazione famiglia-lavoro (300 euro mensili per pagare la baby sitter quando si torna al lavoro). Sempre meglio che niente, almeno su questo punto è un passo avanti. Ma sulla paternità

obbligatoria tanto valeva non sprecare quei soldi e spenderli in altro modo. Io ne ho in mente almeno quattro: 1) Per altri voucher baby sitter. 2) Per potenziare gli asili nido. 3) Per defiscalizzare il lavoro femminile. 4) Per favorire il part time.

twitter: @caterinasoffici.



La scure

ANNA BONANOMI, segretario Spi Cgil Lombardia
«Minacciare di togliere la pensione a questi soggetti fragili significa gettarli nella totale disperazione»

L'Inps sospende le pensioni «Non vi diamo i soldi se non dichiarate i redditi»

Lettera choc, migliaia di anziani in allarme

I NUMERI

100

Sono le migliaia di iscritti lombardi che hanno ricevuto la missiva che minaccia la revoca dell'assegno di reversibilità

Roberto Canali
MILANO

C'È UNA LETTERA che sta avvelenando le feste di Natale a centomila pensionati lombardi, persone in là con l'età alle quali l'Inps minaccia di revocare la reversibilità o l'integrativo se non invieranno al più presto comunicazione sul dettaglio dei propri redditi.

«**GENTILE** signora - si legge nella missiva - la informiamo che non ci risulta ancora pervenuto il suo modello Red relativo ai redditi dell'anno 2010, che le avevamo richiesto lo scorso anno. La invitiamo a trasmetterci le informazioni richieste entro il 28 febbraio del 2013, altrimenti sarà disposta la revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito, con conseguente recupero delle somme erogate fino a oggi». Abbastanza per gettare nel panico decine di migliaia di anziani che si sono visti recapitare la missiva dell'Inps il 27 di dicembre, appena gli uffici postali hanno riaperto dopo la pausa natalizia. «Sono anziani che ricevono pensioni che non su-



IL TERMINE

La data ultima indicata per la consegna del Red è il 28 febbraio del 2013

perano i 450/500 euro al mese - spiega Anna Bonanomi, segretario generale dei pensionati della Cgil Lombardia -. Proprio perché la prestazione cui hanno diritto è al di sotto del minimo, hanno necessità di avere un'integrazione sociale. Persone fragili, che spesso vivono da sole, minacciare di togliere loro il sostentamento vitale significa gettarle nella disperazione». Sono 6 milioni e mezzo in Italia i titolari di trattamento integrativo, persone che ricevono pensioni al minimo a titolo di assegno familiare o come integrazioni per pensioni

I CENTRI DI ASSISTENZA

«Non esitate a rivolgervi a noi: vi aiuteremo»

sotto i minimi. Le lettere spedite dall'Inps sono state 970mila, si calcola che in Lombardia ne sia-

no state recapitate oltre centomila. «Abbiamo dovuto riaprire gli uffici dei nostri Caf - testimonia Roberta Seveso, responsabile del Caf Cisl di Como - perché arrivavano centinaia di telefonate da pensionati disperati che non sape-

vano cosa fare. È vero che c'è tempo fino al 28 di febbraio, ma temevano di vedersi togliere quel poco con cui tirano la fine del mese».

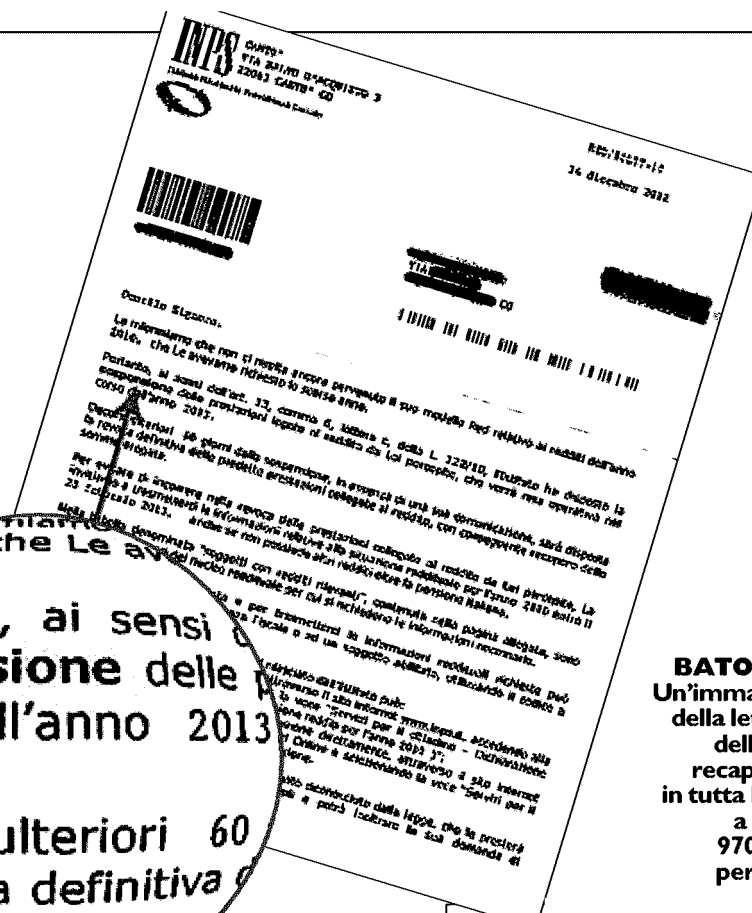
PER MOLTI l'incubo è stato ancora peggiore: la minaccia di dover restituire una parte dei fondi già erogati perché illegittimamente percepiti. «Invitiamo tutti i pensionati a rivolgersi ai nostri consulenti - puntualizza Anna Bonano-



mi -. Spesso le richieste dell'Inps anche se legittime, arrivano fuori tempo massimo e quindi il pensionato ha diritto a restituire meno di quanto richiesto.

In altri casi si tratta di richieste del tutto immotivate. Perché mandare migliaia di lettere quando in molti casi basterebbe fare meglio i controlli».

roberto.canali@ilgiorno.net



BATOSTA
Un'immagine
della lettera
dell'Inps
recapitata
in tutta Italia
a circa
970mila
persone

pertanto, ai sensi della
sospensione delle
corso dell'anno 2013

Decorsi ulteriori 60
la revoca definitiva
omme erogate.

LE REAZIONI

Sindacati all'attacco «Le richieste dell'ente spesso non motivate»



MILANO

«**SOLO UNA MINIMA** parte delle richieste dell'Inps so-

no motivate. Ne abbiamo avuto esperienza diretta nei giorni scorsi a Monza dove su 120 anziani che si sono rivolti ai nostri sportelli, solo due dovevano effettivamente inviare i moduli Red. In tutti gli altri casi o la comunicazione era già stata fatta a suo tempo, ma era stata smarrita dall'Inps oppure semplicemente

non era dovuta». Potevano tranquillamente rimanere nel cassetto, secondo Mauro Paris (*nella foto*), responsabile dei patronati Inca-Cgil della Lombardia ed esperto di questioni fiscali e pensionistiche le oltre 100mila missive spedite in questi giorni dall'ente di previdenza nazionale.

«**FINO** a un paio di anni fa per questo tipo di pensiona-

ti era obbligatorio produrre il Red, poi sostituito dal 730 - prosegue Paris -. In teoria l'Inps ha già accesso a questi numeri grazie alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta del Red

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

andrebbe limitata a situazioni residuali, ovvero persone con redditi talmente bassi da essere esonerati dal 730 oppure limitatamente ai redditi del coniuge. Tutto ciò minaccia di tradursi in un superlavoro per i patronati, neppure riconosciuto dall'Inps».

La Cassa in aiuto degli infermieri

Quasi 2 milioni di euro per finanziare interventi assistenziali a favore degli infermieri. A metterli sul piatto è l'Enpapi, l'ente di previdenza di categoria, per sostenere gli iscritti nelle situazioni di bisogno. Tra gli interventi previsti, indennità di malattia, contributi per l'acquisto di libri di testo, assegni straordinari in caso di calamità naturali, fino ai sussidi per l'asilo nido e contributi per l'avvio dell'attività.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



PREVIDENZA**Casse professionali
i nuovi requisiti**

Matteo Prioschi e Fabio Venanzi ▶ pagina 19, commento ▶ pagina 14

Previdenza. In vigore le riforme approvate dalle Casse private per garantire la sostenibilità a 50 anni dei bilanci**Professionisti, pensioni più care****Aumentano le aliquote contributive e i requisiti di età per l'assegno di vecchiaia****Matteo Prioschi**

Per molti professionisti, tra qualche anno, la pensione di vecchiaia sarà a 70 anni. In parallelo, anche nel settore delle Casse private, l'assegno di anzianità è destinato a lasciare il posto a una prestazione che richiede comunque requisiti elevati, come 65 anni di età, e porta con sé penalizzazioni nell'importo, con il calcolo anche contributivo. Anche le aliquote di contribuzione sono state ritoccate all'insù e l'aggiornamento continuerà nei prossimi anni. Il calcolo dell'assegno, poi, diventa meno generoso, anche quando non si abbandona il **metodo retributivo** per il metodo contributivo, che pure, da quest'anno, conta due nuovi "adepti". Viene poi utilizzata la possibilità prevista dalla legge Lo Presti di accreditare parte del contributo integrativo alla dote contributiva dei giovani e si raddoppia l'ali-

esempio, sono calcolati per coorte per garantire una maggiore equità tra generazioni. Quelli calcolati per i nati nel 1948 prevedono un minimo del 4,426% se si va in pensione a 57 anni e un massimo dell'11,655% se il pensionamento avviene a 80 anni. La rivalutazione dei contributi, invece, avverrà non in base al Pil, ma in base alla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti. Inoltre, il contributo integrativo viene in parte accreditato sul montante personale in base a una percentuale che varia in relazione all'anzianità di iscrizione, con un massimo del 50% per anzianità inferiori a 10 anni o se si va in pensione a 70 anni.

Consulenti del lavoro

Anche la Cassa dei consulenti applica il metodo di calcolo contributivo prorata, che si applicherà anche sulla quota dei contributi soggettivi, oltre che per la valorizzazione del contributo integrativo, che raddoppia al 4 per cento. Le altre novità riguardano l'aumento dei requisiti per la pensione.

Cassa forense

Per gli avvocati aumenta il contributo soggettivo (dal 13 al 14% quest'anno per poi arrivare al 15% nel 2021), con una quota minima che passa dai 3.285 euro del 2012 ai 3.380 del 2013 (soggettivo più integrativo). La pensione viene ora calcolata su tutti gli anni di contribuzione, senza più eliminare i cinque peggiori. Nel 2021, serviranno 70 anni di età e almeno cinque di contributi per la vecchiaia con il metodo contributivo. Con il "retributivo sostenibile", invece, serviranno 70 anni di età e 35 di contribuzione per la vec-

chiaia e 62 di età e 40 di contribuzione per l'anzianità.

Geometri

La Cassa geometri ha previsto un aumento graduale dei requisiti di età e di contributi per tutte le prestazioni. Inoltre ha "copiato" dal pubblico il blocco delle rivalutazione per le pensioni oltre i 1.500 euro mensili.

Ragionieri

La Cassa ragionieri - si veda la scheda - è ancora in attesa dell'approvazione della riforma da parte dei ministeri, varata "al secondo appello" del 10 novembre. C'è stato un primo confronto tra i vertici dell'Ente e il ministero del Lavoro, cui probabilmente seguiranno altri confronti.

Dottori commercialisti

La Cassa dei dottori, che da tempo è passata al metodo contributivo, è intervenuta, grazie alla ripartizione del contributo integrativo, per migliorare il tasso di sostituzione per i più giovani, che hanno la pensione calcolata solo con il contributivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ALTERNATIVA

Condizioni più severe anche per i trattamenti anticipati che sono collegati a penalizzazioni o al calcolo contributivo quota dovuta sul fatturato.

La sintesi delle principali riforme messe a punto dalle Casse lo scorso anno, per assicurare la sostenibilità dei bilanci a 50 anni, mette in evidenza come le manovre siano di grande portata (si vedano le schede in pagina).

Inarcassa

Per ingegneri e architetti la novità più rilevante è il metodo di calcolo contributivo prorata, con molte peculiarità. I coefficienti di trasformazione, per



Il ventaglio di misure

La sintesi delle misure adottate da sei Casse di previdenza dei professionisti, privatizzate in base al decreto legislativo 509/1994

INARCASSA*inarcassa***Assegni determinati
con il contributivo**

La Cassa ha deciso per il calcolo contributivo delle prestazioni. Prevista, poi, la pensione di vecchiaia unificata che sostituisce, con alcune eccezioni, le precedenti pensioni di vecchiaia, di anzianità e contributiva. La vecchiaia unificata richiede almeno 65 anni di età e 30 di iscrizione e contribuzione a Inarcassa. Dal 2014 scatteranno gli incrementi di tali requisiti. Da quest'anno il contributo soggettivo obbligatorio al 14,5% ha un minimo di 2.250 euro. Eliminato il contributo di solidarietà del 3% oltre il massimale contributivo di 120mila euro. Quello facoltativo può variare tra l'1 e l'8,5 per cento. Il contributo integrativo (minimo 660 euro) va versato anche per la fatturazione tra professionisti iscritti alla cassa e viene in parte accreditato in previdenza in misura correlata all'anzianità di iscrizione. La riforma consente di andare in pensione anche a 63 anni ma con una penalizzazione dell'importo

CONSULENTI DEL LAVORO**ENPACL****Al 4% il contributo
integrativo**

Dal 1° gennaio la Cassa dei consulenti del lavoro passa al calcolo contributivo pro rata e il contributo integrativo è raddoppiato: dal 2 al 4 per cento. Un aumento che può essere addebitato al cliente (come rivalsa) su cui si applicherà poi l'Iva del 21 per cento. Il contributo soggettivo obbligatorio, correlato al reddito professionale, è fissato al 12% (reddito minimo 17mila euro; massimo 95mila). Gli iscritti hanno la possibilità di versare un contributo aggiuntivo (da 500 euro e suoi multipli). Dal 2013 la pensione di vecchiaia si può conseguire a 66 anni, con almeno cinque anni di contribuzione. La vecchiaia anticipata si può conseguire a 60 anni, con almeno 36 anni di contribuzione, e la cancellazione dalla Cassa. Sia per la vecchiaia, che per la vecchiaia anticipata i requisiti saranno elevati progressivamente

CASSA RAGIONIERI**Anche quest'anno
solidarietà all'1%**

I ragionieri pensionati, anche nel 2013, dovranno pagare il contributo di solidarietà dell'1%, previsto dalla legge 214/2011. La riforma della Cassa è ancora in attesa di approvazione da parte dei ministeri vigili, Lavoro ed Economia, che devono verificare se le misure adottate siano adeguate a garantire la sostenibilità a 50 anni. Non si sa, dunque se le misure approvate dalla Cassa il 10 novembre diventeranno operative nel corso dell'anno. Le principali novità riguardano: l'aumento del contributo soggettivo (il minimo, nel 2013, dovrebbe essere portato dall'8 al 10%, mentre nel 2018 si dovrebbe arrivare alla forbice 15-25%). Dal 2013 il massimale contributivo dovrebbe toccare i 100mila euro. Dal 2014 dovrebbe essere introdotto un contributo di solidarietà che aumenta con il reddito (da 0 al 5%). Dal 2014, dovrebbero aumentare anche i requisiti di età di contributi per la pensione di vecchiaia

CASSA FORENSE**CASSAFORENSE****Calcolo su tutti
gli anni di attività**

Con il nuovo anno è passata dal 13 al 14% l'aliquota del contributo soggettivo. Tale percentuale è destinata a crescere ulteriormente al 14,5% nel 2017, per arrivare al 15% nel 2021. Mantenuta, invece, al 3% l'aliquota per il reddito eccedente i 94mila euro. Con la riforma del 2012 è stata decisa l'applicazione di un'aliquota unica (1,40%) per il calcolo delle pensioni, aliquota che è agganciata a tavole di sopravvivenza con valori specifici per gli avvocati. Inoltre ora si prendono in considerazione tutti gli anni di contribuzione validi, senza più escludere i 5 anni peggiori. È stato confermato sine die il contributo integrativo del 4% a carico del cliente. Eliminato il versamento dell'1% a titolo di contributo modulare obbligatorio: a titolo facoltativo si può versare dall'1 al 10 per cento.

CASSA COMMERCIALISTI*cnpadc***Una redistribuzione
per i giovani**

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti non ha dovuto attuare interventi "d'urgenza" per garantire la sostenibilità a cinquant'anni, in quanto le scelte fatte nel recente passato già consentivano di raggiungere l'obiettivo. Nel 2013 i commercialisti, sulla base delle misure entrate in vigore nel 2012, hanno un'aliquota minima del contributo soggettivo all'11%, pari a quella dell'anno scorso, mentre il prossimo scatto (al 12%) ci sarà nel 2014. Contestualmente è stato eliminato il tetto massimo del 17 per cento. La novità più recente, deliberata a metà 2012, riguarda il riconoscimento fino al 25% del contributo integrativo versato sul montante individuale. Tale riconoscimento è massimo per i più giovani e si riduce per chi ha quote calcolate con il sistema retributivo

CASSA GEOMETRI**Età più alta per
ricevere l'assegno**

Da quest'anno per gli iscritti alla Cassa dei geometri saranno necessari 65 anni e sei mesi di età per accedere alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo e per quella di vecchiaia anticipata, sei mesi in più rispetto all'anno scorso. Con ulteriori incrementi di sei mesi ogni anno, nel 2016 si arriverà a quota 67 anni. Cambierà invece dal 2014 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, per ora a quota 67 anni che nel 2019 arriverà però a 70 anni con un minimo di 35 anni di contributi. Altro effetto della riforma approvata dall'ente è la rivalutazione al 75% invece del 100% per i redditi per le pensioni retributive e il blocco della rivalutazione per gli assegni superiori all'importo di 1.500 euro. Infine parte l'accredito figurativo dell'intera contribuzione soggettiva per i neodiplomati e i praticanti

Le regole severe per i professionisti

RIFORMA DELLE CASSE

Le riforme della previdenza privata, varate dalle Casse lo scorso anno, sono oramai entrate in vigore. L'analisi riportata a pagina 19 mette in evidenza come le misure adottate per garantire la sostenibilità dei bilanci a 50 anni siano molte severe. Per molti professionisti, nel giro di qualche anno, per avere la pensione di vecchiaia occorrerà raggiungere 70 anni. In qualche caso, si potrà optare per una pensione anticipata collegata al calcolo contributivo delle prestazioni. Due Casse, poi, hanno scelto *tout court* di determinare l'assegno secondo il metodo contributivo, che è caratterizzato dalla stretta corrispondenza di quanto si riceve con quanto versato. Tra l'altro, in questo ambito va sottolineata la scelta di Inarcassa (ingegneri e architetti), che ha ancorato la rivalutazione dei montanti non all'andamento del Pil alla "ricchezza" dei contributi, una variabile di categoria che dovrebbe responsabilizzare gli iscritti. Sulla tenuta delle riforme è presto per dire, nel senso che - nonostante la severità di cui parlavamo prima - le Casse non possono certo dimenticare di monitorare le variabili economico-finanziarie generali e della platea di riferimento. La previdenza, specie di universi limitati come quelli professionali, è affare delicato, perché si risente in modo amplificato delle tensioni e degli squilibri generali. Tanto che all'interno delle Casse inizia a farsi strada la consapevolezza che occorre giocare anche un ruolo attivo per creare ricchezza generale e di categoria. Inarcassa ha deciso, per esempio, di investire nello sviluppo e nell'ammodernamento delle infrastrutture.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



CONFRONTI L'allungamento dell'età per il buen retiro che ora supera i 66 anni rilancia i fondi pensione. Ma finché l'Inps non darà le stime degli assegni i lavoratori non sono incentivati ad aderire. Ecco quanto versare per non dover lavorare fino a 70 anni e oltre

Stakanovisti fregati

QUANTO VERSARE AI FONDI PENSIONE PER AVERE 1.000 EURO IN PIÙ AL MESE

Categoria	Genere	Età	Età pensione	Quanto prenderà		Versamenti previdenza complementare mensile (x12) per avere una rendita di 1.000 euro		Indice di efficienza	
				euro lordi (x13 m)	% annua	Linea garantita 2%	Linea bilanciata	Linea garantita 2%	Linea bilanciata
DEPENDENTI			Scenario Istat storico	Medio	Medio				
	M	30	69	1.652	60%	396	230	1,3	2,3
	M	40	67	1.650	60%	680	468	1,3	1,8
	M	50	69	2.048	74%	905	695	1,3	1,7
	F	30	69	1.652	60%	466	271	1,3	2,3
	F	40	67	1.650	60%	764	526	1,4	2,0
AUTONOMI	F	50	69	2.048	74%	1.025	787	1,4	1,8
	M	30	69	1.172	42%	396	230	1,3	2,3
	M	40	67	1.123	41%	680	468	1,3	1,8
	M	50	69	1.522	55%	905	695	1,3	1,7
	F	30	69	1.172	42%	466	271	1,3	2,3
	F	40	67	1.123	41%	764	526	1,4	2,0
	F	50	69	1.522	55%	1.025	787	1,4	1,8

IPOTESI

Età di pensionamento arrotondata all'intero più prossimo.
Età di inizio contribuzione, al netto di interruzioni e riscatti: 25 anni
Data di nascita e di inizio contribuzione: 1° giugno

Scenario demografico: Istat storico
Per pensione anticipata in sistema contributivo: pensione > 2,8 assegno sociale
Tutti i valori sono espressi a parità di potere di acquisto (reali)
Reddito prima del pensionamento: 36.000€ annui

Stima tasso di sostituzione: scenario medio tra crescita reale annua pil da 0% a 1%
Crescita reale annua retribuzione da 0,5% a 1,5%
Crescita reale annua versamento: 1%
Stime calcolate al livello di probabilità 50% su serie Proxyntetica®

Bilanciato: 40% Jpm Emu, 60% Msci World
Fiscaltà in fase di accumulo
Costi medi Isc (fondi aperti) in funzione della durata
Coefficienti di conversione in rendita Ips55 TT0%
Tutti i valori sono espressi a parità di potere di acquisto (reali)
Fonte: Progetica

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

di Paola Valentini

Il 2013 sarà l'anno in cui i lavoratori capiranno che il fondo pensione non può essere più considerato un optional? Il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, aveva promesso che per Natale l'istituto avrebbe rivelato agli iscritti l'importo dell'assegno pubblico previsto al momento del pensionamento. La famosa busta arancione, una comunicazione che in Svezia è già una realtà da tempo. Ma al momento la simulazione della pensione è rimasta nel cassetto, forse anche perché, con la campagna elettorale in corso, il momento non è propizio. Eppure i cittadini hanno il diritto di sapere quello che lo Stato non ha detto loro per anni. La stima della previdenza pubblica sarebbe utile perché oggi i lavoratori italiani non conoscono esattamente quanto potranno attendersi come pensione, a differenza dei pensionati di ieri che invece vedevano calcolato tutto il loro assegno in base alle retribuzioni degli ultimi anni di vita lavorativa. Questo per effetto

delle ultime riforme, culminata con quella firmata da Elsa Fornero che è entrata a pieno regime di fatto da quest'anno e che ha esteso il metodo contributivo per il calcolo della pensione a tutti i lavoratori. Oggi quindi si otterrà in misura proporzionale a quanto versato. Non solo. Nel metodo contributivo i versamenti effettuati vengono rivalutati in base alla media quinquennale del pil. Che da alcuni anni non cresce più penalizzando il montante finale. E così una bassa o nulla crescita economica rischia di produrre assegni poveri ai futuri pensionati di domani. Senza dimenticare la precarietà nel mondo del lavoro, un fenomeno sempre più dilagante, che provoca buchi contributivi difficili da colmare. Il montante accumulato poi dovrà essere convertito in rendita in base ai coefficienti di trasformazione della pensione che sono rapportati alla speranza di vita. La riforma Dini del 1995 aveva introdotto il contributivo per i lavoratori di prima occupazione al primo gennaio 1996 e quindi aveva previsto questi

coefficienti per le età dai 57 a 65 anni (che rappresentavano le età di pensionamento di allora) con l'impegno di riaggiornarli a scadenza decennale. Dopo ripetuti rinvii l'aggiornamento era stato operato per effetto del Protocollo del Welfare del 2007 e i nuovi coefficienti sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2010. Si era poi stabilito che gli aggiornamenti successivi in base alle nuove speranze di vita avessero luogo con cadenza triennale. Ma nel frattempo la manovra Fornero ha allungato l'età di pensionamento fino a 70 anni e quindi i nuovi coefficienti che sono entrati in vigore il primo gennaio di quest'anno, validi per un triennio, coprono per la prima volta dai 65 anni fino ai 70 anni. D'ora in avanti l'adeguamento sarà triennale fino al 2018 rendendo poi il processo biennale dal 2019 per uniformare gli aggiornamenti previsti per le età di pensionamento che sono anch'essi agganciati alla speranza di vita. Il problema è che proprio l'allungamento della vita attesa determina una riduzione dell'as-

segno, almeno fino all'età di 65 anni. Per un pensionato di questa età il coefficiente in vigore fino a fine 2012 era pari a 5,620%, dal 1° gennaio 2013 è salito del 5,435% che equivale a una riduzione dell'assegno pensionistico calcolato con il metodo contributivo del 3,3%. Fino a 65 anni i nuovi coefficienti sono più bassi in media del 3% rispetto a quelli del 2010 (*vedere tabella in pagina*). Non solo. Va detto che questi nuovi coefficienti sono stati calcolati dai tecnici del ministero del Lavoro e della Ragioneria dello Stato assumendo un pil dell'1,5%, basandosi sul fatto che tra il 1990 e il 2007 la variazione è stata dell'1,47% e inglobando completamente la recessione in cui è caduta l'Italia dal 2008 e le basse prospettive di crescita economica previste per i prossimi anni. Se quindi i coefficienti fossero calcolati in base alla reale situazione economica italiana l'assegno atteso sarebbe più basso. Una soluzione c'è. Lavorare più a lungo. La riforma Fornero ha infatti introdotto l'età flessibile di pensionamento da 62 a 70 anni. Chi decide di rinviare la pensione dopo i 65 anni avrà un tasso di sostituzione (ovvero la percentuale dell'ultimo stipendio che si avrà come assegno previdenziale) più alto, come emerge dai coefficienti che passano dal 5,62% per chi esce dal mercato del lavoro a 66 anni al 6,54% di chi resta fino a 70 anni, o meglio 70 anni e tre mesi. Infatti quest'anno è scattato anche il primo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per ottenere la pensione di vecchiaia e anticipata (66 anni e tre mesi per i lavoratori dipendenti e autonomi e le lavoratrici del pubblico impiego e 62 e tre mesi per le lavoratrici del settore privato). Il prossimo ricalcolo scatterà nel 2016, poi dal 2019, l'anno dell'allineamento a 67 anni per la pensione di vecchiaia per tutti, i successivi aggiornamenti ci saranno ogni due anni e coincideranno con gli adeguamenti previsti che agganciano i coefficienti di trasformazione all'aspettativa di vita.

Proprio per capire l'effetto sull'assegno finale di un differimento dell'età della pensione Progetica, società indipendente di consulenza in educazione

e pianificazione finanziaria, ha aggiunto il caso dei 60enni, simulando per ogni profilo gli effetti di posticipare il momento del buon ritiro fino ai 70 anni. «Come si può verificare dalla simulazione vi è naturalmente un aumento dell'assegno pensionistico in termini percentuali», spiega Andrea Carbone di Progetica, «e nell'ultima colonna è riportato anche l'aumento assoluto annuo per chi guadagnasse 36 mila euro lordi annui prima della pensione». Un dipendente oggi 30enne, che si prevede andrà in pensione a 68 anni e nove mesi, riceverà il 53,4% dell'ultimo stipendio come prima pensione, se posticipa di un anno riceverà il 55,2%, se invece si ritirerà a 70 anni arriverà al 56,6% con una differenza di 3,2 punti percentuali in valore assoluto, pari a 1.167 euro all'anno in più. Per un 40enne il differimento a 70 anni dall'età minima prevista (67 anni) comporterà un aumento del tasso di sostituzione dal 53,2 al 59,9%, ovvero di 2.441 euro in base alla simulazione condotta. Un 60enne, che parte da un tasso di sostituzione ben più elevato (74,2% a 67 anni) per effetto del maggior peso del sistema retributivo nel calcolo della sua pensione, la scelta di posticipare di 3 anni il momento di ritiro dal lavoro porterebbe in tasca oltre 2.640 euro all'anno in più arrivando a un tasso di sostituzione dell'81,6%.

Dinamiche simili per i lavoratori autonomi che però versano meno contributi e quindi hanno tassi di sostituzione più bassi e minori incrementi dell'assegno atteso nel caso decidano di proseguire il lavoro dopo l'età minima prevista per la pensione. Che cosa fare? «In un'ottica di pianificazione previdenziale, il differimento può essere certamente considerato un aiuto per aumentare l'importo stimato dell'assegno pensionistico. Il notevole peso di altre variabili, soprattutto quando mancano molti anni al termine dell'attività lavorativa - ovvero la crescita della carriera, i buchi contributivi, l'andamento del pil - sembrerebbe tuttavia rendere il differimento un'opzione da considerare quando si è vicini al momento della pensione», aggiunge Carbone. Proprio tutte queste incognite alle quali oggi è legata la pensione pubblica ri-

lanciano il ruolo della previdenza complementare come strumento per mettere in sicurezza il tenore di vita dopo la pensione senza essere a tutti i costi stakanovisti. Da un'analisi di Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) nel 2030 un lavoratore andrà in pensione con un tasso di sostituzione del 64,5% e se avesse sottoscritto un fondo pensione andrebbe con una pensione più alta dell'8,3%. Il tutto senza essere costretto a lavorare fino a 70 o più anni. «Oltretutto l'allungamento della vita lavorativa eleva il rischio di discontinuità lavorativa e della salute e dell'autosufficienza», spiega Luigi Ballanti della Metop. E qui entrano in gioco altre funzioni che nel nuovo welfare i fondi pensione possono essere chiamati a svolgere concentrando in un unico strumento le coperture per perdita di autosufficienza e quelle sanitarie. Come risulta dalle stime di Progetica un 30enne dipendente ha la possibilità di ottenere una scorta di 1.000 euro in più al mese versando da subito 396 euro al mese in una linea garantita e 230 euro in una bilanciata. È importante iniziare il prima possibile perché andando avanti negli anni i versamenti richiesti per avere lo stesso risultato ovviamente aumentano. «Stiamo andando incontro a un futuro caratterizzato da bassa crescita economica e attività lavorativa più flessibile e di più lunga durata. A pagare le conseguenze della crisi in corso sono soprattutto le giovani generazioni che devono farsi carico di responsabilità non loro, dal momento che le future prestazioni pensionistiche di base non permetteranno di mantenere invariato il proprio tenore di vita. Quindi è imprescindibile accantonare per tempo le risorse necessarie», avverte Antonio Finocchiaro, presidente della Covip. Certo finché non si dirà ai lavoratori che cosa li aspetta, i fondi pensione, a cui oggi aderisce meno di un quarto della platea potenzialmente interessata, non decolleranno. «Senza adeguata informazione sui tassi di sostituzione che saranno offerti dal primo pilastro, difficilmente i lavoratori acquisiranno

consapevolezza circa la necessità di aderire ai fondi pensione. In altri Paesi è prevista la busta arancione, anche nel nostro Paese questa iniziativa è stata annunciata», conclude Ballanti. (riproduzione riservata)

COME CAMBIA IL TASSO DI SOSTITUZIONE SE SI LAVORA FINO AI 70 ANNI

Categoria	Età	Tasso di sostituzione all'età di:				Differenza	
		Età pensione	67	68	69	70	(punti assoluti) (euro annui)
DIPENDENTI	30	68 e 9	-	53,4%	55,2%	56,6%	3,2% 1.167
	40	67 e 0	53,2%	55,1%	57,9%	59,9%	6,8% 2.441
	50	68 e 10	-	68,4%	70,6%	72,2%	3,8% 1.359
	60	67 e 2	74,2%	76,4%	79,5%	81,6%	7,4% 2.649
AUTONOMI	30	68 e 9	-	38,1%	39,5%	40,5%	2,4% 848
	40	67 e 0	36,6%	37,9%	39,9%	41,4%	4,9% 1.749
	50	68 e 10	-	50,4%	52,0%	53,2%	2,7% 984
	60	67 e 2	58,8%	60,3%	62,4%	64,0%	5,2% 1.878

IPOTESI:

- Demografiche: Istat storico
- Lavorative: crescita reale annua retribuzione 1,5%
- Macroeconomiche: crescita Pil reale annuo 0,5%

ALTRE IPOTESI:

- Date di nascita e di inizio contribuzione: 1° giugno

- Età di inizio contribuzione: 25 anni
- Continuità lavorativa dai 25 anni fino al momento del pensionamento
- Reddito prima del pensionamento: 36.000 € annui
- Tutti i valori sono espressi a parità di potere di acquisto (reali)
- Assegno pensionistico > 2.8 volte l'assegno sociale (requisito pensione anticipata)

Fonte: Progetica

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

I NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Come cambia l'assegno per la componente contributiva

Anni	2010	2013	Variazione %
◆ 57	4,42%	4,30%	-2,60%
◆ 58	4,54%	4,42%	-2,69%
◆ 59	4,66%	4,54%	-2,77%
◆ 60	4,80%	4,66%	-2,86%
◆ 61	4,94%	4,80%	-2,91%
◆ 62	5,09%	4,94%	-3,00%
◆ 63	5,28%	5,09%	-3,43%
◆ 64	5,43%	5,26%	-3,18%
◆ 65	5,62%	5,44%	-3,29%
◆ 66	-	5,62%	-
◆ 67	-	5,83%	-
◆ 68	-	6,05%	-
◆ 69	-	6,28%	-
◆ 70	-	6,54%	-

Fonte: elaborazioni su dati Ministero del welfare

GRAFICA MF-MILANO FINANZA

Intanto la Covip ha già aggiornato la bussola

Mentre si aspetta che l'Inps comunichi ai lavoratori l'importo della pensione pubblica che potranno aspettarsi, Covip si è portata avanti. L'autorità di vigilanza sui fondi pensione guidata da Antonio Finocchiaro ha aggiornato il progetto esemplificativo che fornisce una stima dell'assegno integrativo ai lavoratori iscritti ai fondi pensione. La Covip è recentemente intervenuta modificando le istruzioni relative al progetto esemplificativo che erano state emanate nel 2008 per adeguarsi alle nuove età di pensionamento previste dalla riforma Fornero e alle basi demografiche per il calcolo della rendita.

Ma a che cosa serve il progetto esemplificativo? Rappresenta una vera e propria bussola previdenziale che deve supportare gli aderenti alla previdenza complementare nel comprendere se le scelte messe in atto sono efficaci rispetto alle proprie esigenze, compensando cioè in modo sufficiente e adeguato la differenza tra ultimo stipendio e pensione pubblica di primo pilastro. È uno strumento che consente di toccare con mano un bisogno che è vissuto come lontano nel tempo dal risparmiatore e per questo emotivamente spesso accantonato. Il progetto esemplificativo è allora un documento di stima fondato su ipotesi di calcolo, volto a illustrare all'iscritto l'evoluzione prevista della posizione individuale nel corso del rapporto di partecipazione, l'importo della prestazione attesa al momento del pensionamento e il valore della rendita corrispondente alla posizione individuale maturata.

L'Autorità di vigilanza contempla due tipologie di prospetti. C'è la versione standardizzata, elaborata su tipologie di lavoratori (30enni, 40enni o 50enni, con diversi livelli di contribuzione annua pari a 1.500, 2.500 e 5.000 euro) con l'ipotesi che il rendimento obbligazionario sia pari al 2% annuo, mentre a livello intermedio è possibile stimare un 3% per chi avrà scelto un comparto 50-50% e un 2,6% per chi avrà optato per una linea bilanciata 70-30%. Vi è poi una versione personalizzata, inviata periodicamente, che offre un responso in relazione a una serie di variabili come i dati relativi all'iscritto (età, sesso, importo della contribuzione, profilo di investimento scelto dall'aderente) e quelli relativi al fondo pensione (costi nella fase di accumulazione, che variano da fondo a fondo, e della trasformazione in rendita pari all'1,25%, basi tecniche per il calcolo della rendita). A questi dati si aggiungono una serie di ipotesi definite da Covip che stima la crescita della retribuzione dell'individuo all'1% al netto dell'inflazione, a sua volta stimata crescere del 2% all'anno. La stima è dunque fondata su informazioni relative all'iscritto (dati anagrafici, livello di contribuzione, profilo di investimento scelto), su informazioni

proprie della forma pensionistica (livello dei costi applicati) e su ipotesi indicate dalla Covip (rendimenti attesi, basi tecniche utilizzate nella fase di erogazione). È anche richiesto che le forme pensionistiche si dotino di motori di calcolo, predisposti sui rispettivi siti web, attraverso i quali gli interessati possano operare simulazioni personalizzate, anche modificando, entro determinate condizioni, le variabili utilizzate nella predisposizione delle stime fornite direttamente dai fondi agli iscritti.

Che cosa prevedono ora le nuove disposizioni della Covip? Come illustra nella Relazione di accompagnamento l'Autorità di vigilanza, con riguardo alle ipotesi relative alle età di pensionamento (originariamente, 60 e 65 anni) si è tenuto conto delle novità introdotte dalla nuova normativa varata dal ministro Fornero. Al fine della redazione del Progetto sono conseguentemente indicate età di pensionamento comprese in un range da 62 a 70 anni. Si prevede innanzitutto che, per la generalità degli iscritti, la prima rata di rendita sia calcolata utilizzando i coefficienti di conversione relativi alle età di 66, 67, 68, 69 e 70 anni che sono entrate in vigore proprio dal primo gennaio scorso. Tale rappresentazione, da un lato tiene conto della flessibilità introdotta dalla riforma circa la possibilità di scegliere il momento di accesso al pensionamento di base, dall'altro consente all'iscritto di valutare gli effetti della prosecuzione della contribuzione al fondo dopo la data di accesso alla pensione nel sistema obbligatorio. Per tutti coloro che raggiungeranno il 66esimo anno entro il 2018, è invece previsto che la rata di rendita sia calcolata utilizzando i coefficienti relativi alle età di 62, 63, 64, 65 e 66 anni, in considerazione della gradualità nell'innalzamento del requisito anagrafico e della persistenza, ancora nei prossimi anni e fino al 2018, di requisiti differenziati per sesso.

È inoltre previsto che ciascun iscritto riceva la stima relativa a cinque possibili età di pensionamento anche laddove abbia già compiuto l'età minima per ritirarsi dal lavoro. Viene peraltro chiesto ai fondi di indicare, in forma di avvertenza, che le età del pensionamento dipenderanno dal regime previdenziale dell'iscritto e dalla normativa vigente, e che ad età inferiori corrispondono, a parità di altre condizioni, rendite più basse. Per la costruzione del Progetto standardizzato, la simulazione dovrà invece essere effettuata solo con riferimento all'età di 67 anni per entrambi i sessi, corrispondente all'età di pensionamento che si avrà dal 2020 nel sistema obbligatorio di base. Quanto ai tempi di attuazione, viene previsto un regime transitorio volto a consentire, ai fondi che non fossero in grado di applicare integralmente le nuove indicazioni già nei Progetti personalizzati relativi al 2012,



di assumere i soli 66 anni, sia per gli uomini che per le donne, quale età di pensionamento nelle simulazioni relative a tale anno. Per i Progetti standardizzati il termine per il recepimento è fissato al 31 marzo 2013, scadenza entro cui le forme pensionistiche dovranno aggiornare la Nota informativa. Infine, i motori di calcolo implementati sui siti web dei fondi devono recepire, da subito, le nuove indicazioni. (riproduzione riservata)

Carlo Giuro

Secondo l'Inps la scelta è preclusa a chi ha maturato l'età standard o rientra nella salvaguardia

Per le donne opzione contributiva con limiti

Fabio Venanzi

Il regime sperimentale previsto dalla Riforma Maroni (legge 243/2004) riservato alle donne che intendono accedere alla pensione con le sole regole di calcolo del sistema contributivo non può essere invocato qualora le assicurate abbiano perfezionato un diritto a pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, sia nel caso in cui il diritto è stato perfezionato entro il 31 dicembre 2011 sia qualora dovesse essere raggiunto con i più elevati requisiti introdotti dalla Riforma Monti-Forniero. Lo precisa l'Inps con il messaggio 219 pubblicato ieri.

Il regime sperimentale è rivolto alle lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e 3 mesi (dal 1° gennaio 2013) e 35 anni di contributi; le lavoratrici autonome devono avere almeno 58 anni e 3 mesi oltre al citato requisito contributivo. Dal perfezionamento dei requisiti dovranno trascorrere dodici mesi (diciotto per le autonome) legati alla finestra mobile che in tal caso continua a essere operativa. L'istituto afferma inoltre che non possono beneficiare della sperimentazione le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di "salvaguardia" introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo. Soltanto qualora le stesse non dovessero rientrare nel personale in deroga, allora sarà possibile presentare domanda di pensione di anzianità nel regime sperimentale.

Precluso l'accesso alla "pen-

di età. La riduzione si applica sulle quote di pensione maturate fino al 2011 per i soggetti che possono vantare 18 anni di contributi al 1995 oppure sulle quote fino al 1995 per i soggetti con meno di 18 anni di contributi alla stessa data. Subito dopo, il Milleproroghe ha previsto la non applicazione della penalizzazione nei confronti degli assicurati che maturano il requisito contributivo entro il 31 dicembre 2017 e che possono vantare contribuzione derivante da prestazione effettiva di lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione ordinaria.

Tuttavia, l'Inps conferma che la contribuzione derivante da riscatto per costituzione della rendita vitalizia (articolo 13 legge 1338/1962) può essere ricompresa tra la contribuzione utile non comportando l'applicazione della riduzione poiché si tratta di un periodo per il quale risulta accertato lo svolgimento di attività lavorativa. La costituzione di rendita vitalizia consiste nel versamento - da parte del lavoratore - di un onere finalizzato a coprire periodi contributivi per i quali il datore di lavoro ha omesso il relativo versamento e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione.

Per quanto riguarda i nati nel 1952, per i quali il decreto Salva Italia ha previsto una deroga a condizione che alla data del 28 dicembre 2011 svolgessero attività lavorativa dipendente nel settore privati, l'Inps precisa - su indicazione del ministero del lavoro - che la deroga non può estendersi ai soggetti che a tale data avevano perso il posto di lavoro, comportandone l'esclusione tra i destinatari della salvaguardia. Inoltre la norma non può trovare applicazione nei confronti degli iscritti alle Casse di previdenza gestite dall'ex Inpdap.

Per quanto attiene i trattamenti di anzianità (40 anni di contributi) liquidati in regime di totalizzazione (istituto alternativo alla ricongiunzione), il pagamento avverrà - trascorsa la finestra mobile di diciotto mesi - con un ulteriore posticipo di un mese che nel 2013 sale a due mesi oltre all'adeguamento legato alla speranza di vita (+3 mesi).

Contributivo

01 | I REQUISITI

Il messaggio 219 dell'Inps riassume anche i requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia con il sistema contributivo: 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini con almeno 5 anni di contribuzione effettiva; almeno 40 anni di contributi escludendo quelli volontari e moltiplicando per 1,5 quelli anteriori al diciottesimo anno di età; almeno 35 anni di contributi più requisito anagrafico; se il richiedente ha meno di 65 anni, la pensione deve essere non inferiore a 1,2 volte l'assegno sociale

TERMINE UTILE

La decorrenza della prestazione dovrà scattare entro il 2015, compreso il periodo di «finestra mobile» sione contributiva" anche nel caso in cui le lavoratrici matureranno il requisito anagrafico e contributivo nell'anno 2015 e per le quali - per effetto della finestra mobile - la prima decorrenza utile dovesse collocarsi post 2015. La domanda di pensione con opzione al regime sperimentale può essere oggetto di rinuncia secondo i criteri generali in materia di domanda di pensione.

Il decreto Salva Italia ha stabilito altresì una riduzione delle pensioni per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato (ex 40 anni) prima dei 62 anni

NORME E TRIBUTI

Infographic showing pension contribution norms and tax rates. The bar chart illustrates the contribution rates for different categories of workers. The table below shows the tax rates for pension payments.

Categoria	Tassa
Contributi versati	0%
Contributi non versati	10%
Contributi versati e non versati	20%
Contributi versati e non versati (con deroga)	30%

Le cifre

275,87

Euro mensili

La pensione di invalidità sfiora i 276 euro al mese. Se l'invalido è totale, lo Stato eroga anche un assegno di accompagnamento di 499,27 euro al mese.

16.127

Reddito familiare

La circolare Inps numero 149, (allegato 2), spuntata il 28 dicembre 2012, ha stabilito che il limite di reddito per ottenere la pensione di invalidità diventa familiare.

850

Salario badante

In media chi assiste un invalido percepisce 850 euro al mese, ma i giorni festivi costano almeno 50 euro al giorno; inoltre, una badante in regola «costa» 17 mensilità.

LA NORMA IN UNA CIRCOLARE. LE ASSOCIAZIONI: COLPITI I PIÙ POVERI

Pensioni d'invalidità Il nuovo "tetto" Inps colpisce le famiglie

Il limite di reddito per ottenerlo sarà calcolato cumulando le entrate personali e del coniuge

MARINA PALUMBO
TORINO

Sta sollevando un polverone tra le associazioni per i diritti dei disabili la circolare Inps n. 149 spuntata come un fungo tra le feste, il 28 dicembre, a metà tra Natale e Capodanno.

Di solito si tratta del periodo ideale per far passare inosservato quasi tutto: tra cenoni e sciate in montagna, auguri e parenti, in molti dedicano meno tempo alle notizie. Invece questa volta, nonostante il momento, la notizia non è passata inosservata: il limite di reddito per ottenere la ricca pensione di invalidità di 275,87 euro al mese - roba da nababbi - diventa familiare (vedi allegato 2 della circolare).

Sicché, se tra moglie e marito, lordi, si mettono in-

sieme 16.127 euro l'anno, pensione d'invalidità compresa, a quest'ultima si può lanciare già fin d'ora un saluto e un bacio d'addio.

Tanto per capirci, significa che se uno dei due è steso in un letto attaccato a un respiratore e l'altro guadagna intorno ai mille euro al mese, che togliendo le tasse diventano circa ottocento, beh, con questa cifra possono e devono cavarsela a vivere tutto il mese in due. Affitto, bollette eccetera compresi.

E' pur vero che in genere un invalido totale ha bisogno di assistenza continua, cioè di una badante e che per assolvere a tale necessità lo stato gli riconosce - oltre alla

**per quelli parziali
resta il calcolo personale**

pensione d'invalidità - anche un assegno di accompagnamento. La cifra, rispetto alla pensione, è più alta: per quest'anno anno saranno 499,27 euro al mese. Ma come ci hanno scritto attraverso il sito de La Stampa alcuni lettori «le badanti chiedono in media 850 euro al mese, senza contare i festivi che si pagano cinquanta euro al giorno. Inoltre, in regola una badante costa 17 mensilità: tredicesima, Tfr, contributi, e nel mese di ferie, se non si può provvedere personalmente, bisogna contare di pagare anche un sostituto. E' evidente che quei soldi non bastano e le famiglie degli invalidi devono integrare di tasca loro». Co-

**La regola vale soltanto
per gli invalidi totali:**





me potranno mai farlo se tutto quello che gli rimane per vivere sono poco più di ottocento euro al mese in due?

«Quello dell'Inps è un atto gravissimo - commenta Pietro Barbieri, presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap -. L'ente si sostituisce al Parlamento, assume decisioni politiche, incidendo sulla vita delle persone».

Secondo la Federazione, questa decisione amministrativa non si basa su alcun dettato normativo, ma su una Sentenza della Corte di Cassazione, nemmeno pronunciata a sezioni unite, del 2011 (Sezione Lavoro 25 febbraio 2011, n. 4677) per di più di segno contrario ad altri pronunciamenti della stessa Corte.

La cosa curiosa è poi che la regola vale soltanto per gli invalidi totali, mentre non tocca minimamente gli invalidi parziali, i sordi e i ciechi per i quali le cose resteranno esattamente come prima, creando dunque una disparità del tutto incomprensibile. Il loro limite reddituale rimarrà infatti quello personale.

Interpellata in merito, l'Inps risponde con un rigidissimo no comment e fa sapere che entro la prossima settimana sarà emessa una nota

L'Istituto previdenziale: la prossima settimana spiegheremo la scelta e la sua applicazione

che spiegherà la scelta, nonché le modalità di applicazione. Chiarimento quanto mai necessario, perché molte famiglie cominciano a chiedersi se le pensioni già in pagamento da gennaio dovranno essere restituite o se rischiano di vederle bloccate ad un punto imprecisato dell'anno.

La Fish assicura che non si fermerà: «Questa è una decisione politica che colpisce i più poveri espropriandoli di una pensione dall'importo risibile. È una decisione che provoca inaccettabili ripercussioni oltre a insostenibili disparità di trattamento. Chiediamo ai partiti in campagna elettorale di dare un segno immediato esigendo l'immediata sospensione di

questo atto contrario ad ogni regola democratica e morale. Chiediamo anche chiarezza rispetto ai meccanismi di assunzione di tale provvedimento: vogliamo sapere chi, dall'interno dei Ministeri responsabili, abbia avallato questa iniqua decisione». In una nota, anche il Sindacato Famiglie Italiane Diverse Abilità annuncia battaglia, dicendosi «pronto a tutelare le famiglie nelle sedi che riterrà opportune».

E intanto la capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia - Centrodestra nazionale, Alessandra Gallone annuncia un'interrogazione al presidente del Consiglio, Mario Monti, e al ministro dell'Economia, Vittorio Grilli, per chiedere di sospendere gli effetti della circolare.

www.lastampa.it/aruotalibera

Il fenomeno

Invalidi e disabili: oltre sei milioni

■ Le persone con disabilità in Italia sono circa 2 milioni e 600 mila (fonte Istat): hanno dichiarato di avere difficoltà a eseguire funzioni basilari. Considerando gli invalidi non totali la cifra sfiora i 6 milioni 980 mila persone (13% della popolazione sopra i 6 anni). Tenzialmente è sopra i 15 anni che aumentano i casi di disabilità; 33 mila 633 lavoratori hanno richiesto permessi per handicap grave (legge 104) nel 2009, coinvolgendo oltre 12 mila aziende. Sono 60 mila circa gli italiani sotto i 65 anni sulla sedia a rotelle. Avanzando con l'età, la disabilità è causata soprattutto da malattie degenerative: la cecità, ad esempio, supera il 15% dei casi.